SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 149° — Numero 65

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 17 marzo 2008** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1a **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2a **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3a **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4a **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
5a **Serie speciale:** *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

S O M M A R I O

08A01640

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 1° febbraio 2008, n. **42.**

Regolamento recante disposizioni concernenti l'omologazione e l'installazione di sistemi idonei alla riduzione della massa di particolato emesso da autoveicoli, dotati di motore ad accensione spontanea, appartenenti alle categorie M1 ed N1.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

E

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto l'articolo 71 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che stabilisce la competenza del Ministro dei trasporti ad emanare decreti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro della sanità, in materia di norme costruttive e funzionali dei veicoli a motore e dei loro rimorchi;

Visto l'articolo 78 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e l'articolo 236 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, concernente le modifiche alle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione e l'aggiornamento della carta di circolazione;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 26 maggio 2004, di recepimento della direttiva 2003/76/CE della Commissione, che modifica da ultimo la direttiva 70/220/CEE del Consiglio, relativa alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico dei veicoli a motore;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 2 maggio 2001, n. 277, con cui è stato adottato il regolamento recante «Disposizioni concernenti le procedure di omologazione dei veicoli a motore, dei rimorchi, delle macchine agricole, delle macchine operatrici e dei loro sistemi, componenti ed entità tecniche» e successive modifiche ed integrazioni;

Considerata l'esigenza di consentire l'adozione di misure in grado di ridurre le emissioni inquinanti degli autoveicoli in circolazione tramite l'utilizzazione di sistemi di riduzione della massa di particolato emesso da autoveicoli dotati di motori ad accensione spontanea.

Espletata la procedura d'informazione in materia di norme e regolamentazioni tecniche prevista dalla legge 21 giugno 1986, n. 317, modificata ed integrata dal decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere n. 160/2008 del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 gennaio 2008;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3 della citata legge 23 agosto 1988, n. 400;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Campo di applicazione

1. Il regolamento si applica ai sistemi idonei alla riduzione della massa di particolato prodotto da autoveicoli, dotati di motore ad accensione spontanea, appartenenti alle categorie M1 e N1, omologati ai fini dell'inquinamento ai sensi della direttiva 70/220/CEE e successive modifiche ed integrazioni, ovvero degli equivalenti regolamenti UN-ECE, destinati ad essere installati sugli autoveicoli in circolazione.

2. I sistemi, di cui al comma 1, sono omologati in conformità alle prescrizioni del regolamento e con riferimento alle procedure di prova previste dalla direttiva 70/220/CEE, e successive modifiche ed integrazioni, ovvero dagli equivalenti regolamenti UN-ECE.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del regolamento si definiscono quali:

a) «sistema» idoneo alla riduzione della massa di particolato, uno o più elementi funzionalmente interconnessi con il motore, ovvero con i suoi dispositivi di aspirazione o di scarico, ovvero con il suo sistema di alimentazione e controllo;

b) «fasce di appartenenza dei tipi di autoveicoli», convenzionalmente definite in funzione della rispondenza ai livelli di emissione allo scarico adottati a livello comunitario, i seguenti raggruppamenti:

Euro 0 - appartengono a tale fascia gli autoveicoli di categoria M1 omologati antecedentemente alla entrata in vigore della direttiva 91/441/CEE, e gli autoveicoli di categoria N1 omologati antecedentemente alla entrata in vigore della direttiva 93/59/CEE;

Euro 1 - appartengono a tale fascia gli autoveicoli di categoria M1 omologati ai sensi delle direttive da 91/441/CEE(*) a 93/59/CEE(*) e gli autoveicoli di categoria N1 omologati ai sensi della direttiva 93/59/CEE(*);

(*) per i tipi previsti dalla corrispondente tabella 1.5.2

Euro 2 - appartengono a tale fascia gli autoveicoli di categoria M1 omologati ai sensi delle direttive da 94/12/CEE(*) a 96/69/CE(*), ovvero 98/77/CE e gli autoveicoli di categoria N1 omologati ai sensi della direttiva 96/69/CE(*), ovvero 98/77/CE;

Euro 3 - appartengono a tale fascia gli autoveicoli di categoria M1 ed N1 omologati ai sensi delle direttive da 98/69/CE a 2003/76/CE, riga A;

Euro 4 - appartengono a tale fascia gli autoveicoli di categoria M1 ed N1 omologati ai sensi delle direttive da 98/69/CE a 2003/76/CE, riga B.

All'allegato *A*, che è parte integrante del regolamento, è riportata la tabella con i valori limite delle emissioni da massa di particolato, adottati a livello comunitario, correlati con le fasce di appartenenza di cui sopra.

c) «tipo di autoveicoli», l'insieme comprendente gli autoveicoli individuati in relazione alle caratteristiche riportate nell'allegato II punto B della direttiva 2001/116/CE;

d) «autoveicolo rappresentativo», un autoveicolo considerato rappresentativo del tipo di autoveicoli in base ai parametri riportati all'allegato *C*, che è parte integrante del regolamento;

e) «costruttore», il produttore di un sistema idoneo alla riduzione della massa di particolato emesso da un autoveicolo.

Art. 3.

Omologazione dei sistemi

1. La domanda di omologazione di un sistema è presentata dal costruttore, ovvero dal suo rappresentante, opportunamente accreditato, ad un Centro prove autoveicoli, secondo le modalità previste dal decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 2 maggio 2001, n. 277. La domanda è corredata da una scheda informativa compilata in conformità al modello riportato nell'allegato *B*, che è parte integrante del regolamento.

2. Nella domanda sono indicati:

a) i tipi di autoveicoli al quale è destinato il sistema, nonché la fascia di originaria appartenenza (Euro ....), in funzione della loro rispondenza ai livelli di emissione allo scarico;

b) la fascia di appartenenza nella quale si chiede l'inquadramento dei tipi di autoveicoli, dotati di sistema, ai soli fini dell'inquinamento da massa di particolato.

3. La verifica dell'idoneità del sistema, ai fini della sua omologazione, è effettuata in base ai criteri e con le procedure riportate nell'allegato *D*, che è parte integrante del regolamento.

(*) per i tipi previsti dalla corrispondente tabella 1.5.2

4. Un sistema che abbia conseguito l'omologazione per un tipo di autoveicoli appartenente alla fascia Euro 3 è ritenuto idoneo per uno o più tipi di autoveicoli appartenenti alla fascia Euro 4, prodotti dallo stesso costruttore di autoveicoli, dotati di motore ad accensione spontanea, privi per costruzione di dispositivi di riduzione della massa di particolato, subordinatamente al rilascio di una specifica autorizzazione del costruttore degli autoveicoli di cui trattasi. In tal caso lo stesso costruttore individua il tipo di autoveicoli idoneo per l'installazione del sistema e ne stabilisce le condizioni e le modalità, nonché le eventuali specifiche prescrizioni necessarie per il corretto funzionamento del motore.

5. Il costruttore dichiara inoltre in relazione a ciascun tipo di autoveicoli, che:

a) effettuerà la prevista procedura di verifica di durabilità del sistema, conformemente a quanto riportato nell'allegato *E*, che è parte integrante del regolamento;

b) l'installazione del sistema non comporta, comunque, il superamento dei valori massimi ammissibili di contropressione allo scarico.

6. A ciascun tipo di sistema, omologato in ottemperanza alle prescrizioni del regolamento, è assegnato un numero di omologazione, in conformità a quanto previsto nell'allegato IV al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 2 maggio 2001, n. 277.

7. La direzione generale per la motorizzazione rilascia il certificato di omologazione del sistema redatto in conformità al modello riportato all'allegato *F*, che è parte integrante del regolamento.

Art. 4.

Caratteristiche generali dei sistemi

1. È richiesta la preventiva autorizzazione del costruttore dell'autoveicolo per sistemi funzionalmente connessi con uno o più dei seguenti elementi o che comportano modifiche ai medesimi:

a) dispositivi elettronici di gestione dell'alimentazione ed eventualmente di verifica della combustione e del controllo delle emissioni;

b) linea dei componenti destinata all'alimentazione del motore (con l'esclusione del serbatoio e dei relativi condotti);

c) motore di trazione;

d) sistema EGR.

2. Il sistema prevede un dispositivo di allarme per eccessiva contropressione allo scarico che segnali il livello critico di intasamento.

3. Non sono ammesse soluzioni tecniche che prevedano, attraverso dispositivi di bypass, l'esclusione o la parzializzazione del sistema.

4. Per i sistemi che si avvalgono di specifici additivi o reagenti chimici il costruttore:

a) prevede sistemi automatici di additivazione;

b) prevede l'installazione sul veicolo di un dispositivo di segnalazione dell'assenza di additivo;

c) dichiara che l'uso di questi prodotti non danneggia l'autoveicolo, ovvero il motore;

d) allega alla documentazione di omologazione la scheda di sicurezza degli additivi o dei reagenti utilizzati;

e) fornisce informazioni circa eventuali emissioni di metalli prodotte dall'utilizzo degli additivi o dei reagenti;

f) fornisce istruzioni sulle conseguenze che la mancanza o l'eccesso di additivo o reagente chimico può avere sul sistema o sul motore;

g) prescrive le misure da adottare per l'uso corretto da parte dell'utilizzatore;

h) dichiara che la qualità del combustibile, dopo l'additivazione, resti conforme a quanto previsto dalla norma EN 590, nonché dalle norme vigenti ai fini della tutela della salute e dell'ambiente.

Art. 5.

Inquadramento degli autoveicoli ai soli fini dell'inquinamento da massa di particolato

1. L'installazione di un sistema riconosciuto idoneo per un tipo di autoveicoli determina, ai soli fini dell'inquinamento da massa di particolato, l'inquadramento del medesimo nella fascia di appartenenza richiesta nella domanda di omologazione, di cui al comma 2 punto *b)*, dell'articolo 3.

Art. 6.

Prescrizioni per l'installazione dei sistemi sugli autoveicoli in circolazione

1. Gli Uffici motorizzazione civile, a richiesta dell'utenza, procedono alla visita sui singoli autoveicoli per verificare la conformità del sistema installato al tipo omologato.

2. L'installatore fornisce una dichiarazione con la quale certifica l'osservanza delle disposizioni di installazione previste dal costruttore, ovvero, nei casi previsti al comma 1 dell'articolo 4, dal costruttore dell'autoveicolo.

Art. 7.

Aggiornamento della carta di circolazione

1. Successivamente all'effettuazione, con esito positivo, della visita di cui all'articolo 6, gli Uffici motorizzazione civile aggiornano la carta di circolazione dell'autoveicolo mediante l'apposizione sulla stessa di una dicitura recante la seguente annotazione:

«Autoveicolo dotato di sistema per la riduzione della massa di particolato, con marchio di omologazione .... Ai soli fini dell'inquinamento da massa di particolato, è inquadrabile quale Euro ....».

2. Per i soli autoveicoli appartenenti fin dall'origine alla fascia Euro 4, rispondenti nella fattispecie di cui al comma 4 dell'articolo 3, l'aggiornamento della carta di circolazione reca la seguente dicitura:

«Autoveicolo dotato di sistema per la riduzione della massa di particolato, con marchio di omologazione ....».

Art. 8.

Prescrizioni per il costruttore del sistema

1. Ogni sistema omologato riporta il marchio dell'omologazione conseguita, chiaramente leggibile ed indelebile, recante la numerazione di cui al comma 6 dell'articolo 3. Tale marchio va apposto direttamente o tramite targhetta solidale su uno degli elementi componenti il sistema, posto sulla linea di scarico.

2. Il costruttore correda ogni singola unità prodotta con le prescrizioni per l'installazione, di cui all'articolo 6, comprendenti le indicazioni generali e le eventuali prescrizioni specifiche.

3. Ogni singolo sistema prodotto è corredato con le informazioni di uso e manutenzione dello stesso, destinate all'utilizzatore. Tali informazioni includono anche quelle relative alle caratteristiche dei carburanti che possono essere utilizzati con ciascun sistema, come il contenuto di zolfo.

Art. 9.

Conformità della produzione

1. Gli impianti di produzione dei sistemi sono soggetti al controllo del sistema di verifica della conformità della produzione, prevista dal decreto dirigenziale 25 novembre 1997.

2. I sistemi omologati sono realizzati in modo da risultare conformi al tipo omologato.

3. La Direzione generale della motorizzazione può procedere a qualsiasi prova prescritta nel regolamento, nell'ambito della verifica:

a) della conformità della produzione del sistema;

b) delle procedure per la valutazione della durabilità del sistema.

4. L'omologazione accordata per un tipo di sistema è revocata se non vengono rispettate le prescrizioni del presente articolo.

Art. 10.

Riconoscimento dei sistemi omologati da Stati membri dell'Unione europea

1. I sistemi omologati in altri Stati membri dell'Unione europea, dalla Turchia, o aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo, corredati di idonea documentazione emessa da uno dei sopracitati Stati, sono soggetti a verifica delle condizioni di sicurezza del prodotto e di protezione degli utenti sulla base di certificazioni rilasciate nei paesi di provenienza.

2. La verifica di cui al comma 1, ove si evinca da un esame documentale che le condizioni di sicurezza del prodotto e di protezione degli utenti sono equivalenti o superiori a quelle richieste dal regolamento, non comporta la ripetizione di controlli già esperiti nell'ambito dell'originaria procedura di approvazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 1° febbraio 2008

Il Ministro dei trasporti
BIANCHI

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
PECORARO SCANIO

Il Ministro della salute
TURCO

Visto, *il Guardasigilli:* SCOTTI

Registrato alla Corte dei conti il 7 marzo 2008
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 280

ALLEGATO *A*

Tabella recante i valori limite delle emissioni da massa di particolato correlati con le fasce di appartenenza dei tipi di autoveicoli omologati ai sensi della direttiva 70/220/CEE e successive modifiche e integrazioni

Fasce di appartenenza dei tipi di motori	M1 $\leq$ 2500 e N1 (massa di rif. 1)	M1 $>$ 2500 e N1 (massa di rif. 2)	M1 $>$ 2500 e N1 (massa di rif. 3)
	Valore limite della massa di particolato (g/km)	Valore limite della massa di particolato (g/km)	Valore limite della massa di particolato (g/km)
euro 1	0,14	0,19	0,25
euro 2	0,08	0,12	0,17
euro 3	0,05	0,07	0,10
euro 4	0,025	0,04	0,06

Classe	euro 1 e 2	euro 3 e 4
N1 (massa di rif. 1)	RW $\leq$ 1250	RW $\leq$ 1305
N1 (massa di rif. 2)	1250 $<$ RW $\leq$ 1700	1305 $<$ RW $\leq$ 1760
N1 (massa di rif. 3)	RW $>$ 1700	RW $>$ 1760

ALLEGATO *B*

Modello della scheda informativa

Scheda informativa relativa all'omologazione di un sistema di scarico per la riduzione della massa di particolato

Le seguenti informazioni, ove applicabili, sono fornite in triplice copia.

Gli eventuali disegni e fotografie sono forniti in scala adeguata e con sufficienti dettagli; in formato A4 o in fogli piegati in detto formato.

Qualora i sistemi includano funzioni controllate elettronicamente, sono fornite le necessarie informazioni relative alle prestazioni.

0. DATI GENERALI

0.1. Marca (denominazione commerciale del costruttore): ....

0.2. Tipo: ....

0.3. Nome ed indirizzo del costruttore: ....

0.4. Posizione e modo di fissaggio del marchio di omologazione: ....

0.5. Indirizzo dello o degli stabilimenti di montaggio: ....

1. DESCRIZIONE DEL SISTEMA

1.1. Marca e tipo del sistema: ....

1.2. Disegni del sistema: ....

1.2.2. Descrizione del principio di funzionamento del sistema: ....

1.2.3. Tipo di additivo o reagente chimico utilizzato: ....

1.2.4. Intervallo di temperatura di funzionamento del sistema: ....

1.2.5. Descrizione del dispositivo di verifica dell'intasamento del sistema: ....

1.3. Descrizione del tipo o dei tipi di veicolo ai quali è destinato sistema: ....

1.4. Descrizione e disegni che mostrano la posizione del sistema per l'abbattimento della massa di particolato in relazione al motore: ....

1.5 Osservazioni: ....

ALLEGATO *C*

Criteri per la scelta e la validazione dell'autoveicolo rappresentativo

1) La scelta dell'autoveicolo rappresentativo è effettuata secondo i seguenti criteri:

a) fascia di appartenenza (EURO . . . .) del tipo di autoveicoli;

b) cilindrata massima dei motori installati sugli autoveicoli appartenenti al tipo di autoveicoli;

c) metodo di aspirazione dei motori di cui al punto *b)*;

2) La validazione dell'autoveicolo rappresentativo, ai fini della procedura di verifica dell'idoneità del sistema, contempla la verifica dei valori dei parametri di emissione degli inquinanti (CO, HC, NO_x, PT), rilevati con le stesse modalità di prova prescritte dalle norme in vigore all'atto dell'omologazione dell'autoveicolo.

Tali valori debbono essere ricompresi in una fascia di tolleranza di non oltre il 20% rispetto ai corrispondenti valori limite di inquinamento previsti dalla norma, in conformità della quale è stato omologato l'autoveicolo rappresentativo.

ALLEGATO *D*

Procedura per la verifica dell'idoneità di un sistema ai fini della sua omologazione

1) La procedura per la verifica dell'idoneità del sistema alla riduzione della massa di particolato è effettuata attraverso la rilevazione dei valori delle emissioni inquinanti dell'autoveicolo rappresentativo.

2) Le prove di emissioni inquinanti sono effettuate in sequenza sia sull'autoveicolo rappresentativo privo di sistema che sullo stesso dotato di sistema, secondo le pertinenti prescrizioni della normativa correlata con la fascia di appartenenza nella quale si chiede l'inquadramento.

3) Nel caso di sistemi che si avvalgono di tecniche di rigenerazione di tipo discontinuo (per le quali è previsto un processo di rigenerazione), la sequenza delle prove di emissione deve essere conforme al seguente schema:

a) una prova con il sistema nuovo;

b) una prova con l'elemento filtrante del sistema in condizioni prossime a quelle critiche (prima della rigenerazione).

La media dei valori misurati nelle due prove è assunta quale livello finale della massa di particolato.

4) Il sistema è da ritenersi idoneo se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a) il valore della massa del particolato, ottenuto con l'autoveicolo rappresentativo dotato di sistema, con le procedure di prova di cui al punto 2, è inferiore al limite della fascia di appartenenza nella quale si richiede l'inquadramento;

b) i valori di emissione degli inquinanti gassosi (CO, HC), ottenuti con l'autoveicolo rappresentativo dotato di sistema, non devono essere superiori ai corrispondenti valori rilevati durante la prova effettuata con lo stesso autoveicolo privo di sistema;

c) il valore di emissione degli inquinanti gassosi (NOx), ottenuto dall'autoveicolo rappresentativo dotato di sistema non deve superare di oltre il corrispettivo valore rilevato durante la prova effettuata con lo stesso autoveicolo privo di sistema.

È ammesso che il valore di emissione dell'NO_2 ottenuto dal motore dotato di sistema non debba superare il trenta per cento del valore totale di emissione di NOx ottenuto nelle stesse condizioni.

d) Il consumo specifico di carburante, rilevato nella prova di cui ai punti 2) e 3) con il sistema installato, non deve superare di oltre il 4% il corrispettivo valore rilevato in assenza di sistema.

ALLEGATO *E*

Procedura per l'effettuazione della verifica di durabilità del sistema

1) La verifica di durabilità si basa sulla effettuazione di un programma finalizzato all'accumulo di particolato nel sistema.

A scelta del costruttore, può essere realizzato:

facendo percorrere all'autoveicolo rappresentativo, dotato di sistema, una distanza non inferiore a 50.000 km;

ovvero

sottoponendo il tipo di motore che correda l'autoveicolo rappresentativo ed il relativo sistema ad un programma di accumulo al banco dinamometrico della durata non inferiore a 1000 ore.

2) Il costruttore prevede le condizioni operative in base alle quali procede alla effettuazione del programma di accumulo.

Stabilisce inoltre quando debbano essere verificate le emissioni di particolato; è comunque prevista almeno una prova iniziale ed una finale, secondo le pertinenti prescrizioni della normativa correlata con la fascia di appartenenza dell'autoveicolo, nella quale si chiede l'inquadramento.

3) Il programma è descritto dettagliatamente nella domanda di omologazione del sistema. L'autorità che concede l'omologazione può prescrivere variazioni o integrazioni del programma.

I risultati delle prove di emissione, effettuate durante il programma, sono messe a disposizione dell'autorità che concede l'omologazione.

4) Al termine del programma è ammesso che la variazione del valore della massa di particolato non ecceda di oltre il 20% il corrispondente valore ottenuto nella prova iniziale, di cui al punto 2.

ALLEGATO *F*

Modello del certificato di omologazione

Dipartimento per i trasporti terrestri
Direzione generale per la motorizzazione
Ufficio .....

Certificato riguardante: l'omologazione di un sistema idoneo alla riduzione della massa di particolato prodotto dagli autoveicoli dotati di motore ad accensione spontanea.

N. ....

Visto il nuovo codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del Codice della Strada, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 2 maggio 2001, n. 277 e successive modifiche ed integrazioni; recante norme sulle procedure amministrative di omologazione;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti del..........., recante «Disposizioni concernenti l'omologazione e l'installazione di sistemi idonei alla riduzione della massa di particolato emesso da autoveicoli, dotati di motore ad accensione spontanea, appartenenti alle categorie Ml ed N1»;

Vista la domanda presentata in data .... da.............. intesa ad ottenere l'omologazione del tipo di sistema denominato ....;

Vista l'omologazione...;

Visti il verbale n. .... in data.................... redatto dal Centro Prova Autoveicoli di.....................;

Si dichiara omologato il tipo di sistema:

0.1 marca (denominazione commerciale del costruttore) .... ;

0.2 tipo .... ;

0.3 tipo di autoveicolo....................................... ;

0.3.1 fascia di appartenenza EURO .... ;

la cui installazione, ai soli fini dell'inquinamento da massa di particolato, determina l'inquadramento del tipo di autoveicolo, nella fascia EURO ....

Gli esemplari prodotti debbono essere conformi al tipo omologato e devono recare un marchio di omologazione di cui al comma 6 dell'art. 3 del decreto del Ministro dei trasporti del ....

..............., lì ....

Il direttore

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitarne la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 71 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo codice della strada», pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 18 maggio 1992, n. 114, così recita:

«Art. 71 *(Caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli a motore e loro rimorchi)*. — 1. Le caratteristiche generali costruttive e funzionali dei veicoli a motore e loro rimorchi che interessano sia i vari aspetti della sicurezza della circolazione sia la protezione dell'ambiente da ogni tipo di inquinamento, compresi i sistemi di frenatura, sono soggette ad accertamento e sono indicate nel regolamento.

2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con propri decreti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio per gli aspetti di sua competenza e con gli altri Ministri quando interessati, stabilisce periodicamente le particolari caratteristiche costruttive e funzionali cui devono corrispondere i veicoli a motore e i rimorchi per trasporti specifici o per uso speciale, nonché i veicoli blindati.

3. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con propri decreti, di concerto con gli altri Ministri quando interessati, stabilisce periodicamente le prescrizioni tecniche relative alle caratteristiche di cui ai commi 1 e 2, nonché le modalità per il loro accertamento.

4. Qualora i decreti di cui al comma 3 si riferiscano a disposizioni oggetto di direttive comunitarie le prescrizioni tecniche sono quelle contenute nelle predette direttive; in alternativa a quanto prescritto nei richiamati decreti, se a ciò non osta il diritto comunitario, l'omologazione è effettuata in applicazione delle corrispondenti prescrizioni tecniche contenute nei regolamenti o nelle raccomandazioni emanati dall'Ufficio europeo per le Nazioni Unite - Commissione economica per l'Europa, recepiti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

5. Con provvedimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri, sono approvate tabelle e norme di unificazione riguardanti le materie di propria competenza.

6. Chiunque circola con un veicolo a motore o con un rimorchio non conformi alle prescrizioni stabilite dal regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 74 a euro 296. Se i veicoli e i rimorchi sono adibiti al trasporto di merci pericolose, la sanzione amministrativa è da euro 148 a euro 594.».

— L'art. 78 del decreto legislativo n. 285/1992 così recita:

«Art. 78 *(Modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione e aggiornamento della carta di circolazione)*. — 1. I veicoli a motore ed i loro rimorchi devono essere sottoposti a visita e prova presso i competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri quando siano apportate una o più modifiche alle caratteristiche costruttive o funzionali, ovvero ai dispositivi d'equipaggiamento indicati negli articoli 71 e 72, oppure sia stato sostituito o modificato il telaio. Entro sessanta giorni dall'approvazione delle modifiche, gli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri ne danno comunicazione ai competenti uffici del P.R.A. solo ai fini dei conseguenti adeguamenti fiscali.

2. Nel regolamento sono stabiliti le caratteristiche costruttive e funzionali, nonché i dispositivi di equipaggiamento che possono essere modificati solo previa presentazione della documentazione prescritta dal regolamento medesimo. Sono stabilite, altresì, le modalità per gli accertamenti e l'aggiornamento della carta di circolazione.

3. Chiunque circola con un veicolo al quale siano state apportate modifiche alle caratteristiche indicate nel certificato di omologazione o di approvazione e nella carta di circolazione, oppure con il telaio modificato e che non risulti abbia sostenuto, con esito favorevole, le prescritte visita e prova, ovvero circola con un veicolo al quale sia stato sostituito il telaio in tutto o in parte e che non risulti abbia sostenuto con esito favorevole le prescritte visita e prova, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 370 a euro 1.485.

4. Le violazioni suddette importano la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.».

— Il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 26 maggio 2004, recante: «Recepimento della rettifica della direttiva 2002/80/CE e della direttiva 2003/76/CE dell'11 agosto 2003 della Commissione, che modifica la direttiva 70/220/CEE del Consiglio, relativa alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico da emissioni dei veicoli a motore», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 217 del 15 settembre 2004.

— Il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 2 maggio 2001, n. 277, recante: «Disposizioni concernenti le procedure di omologazione dei veicoli a motore, dei rimorchi, delle macchine agricole, delle macchine operatrici e dei loro sistemi, componenti ed entità tecniche», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 160 del 12 luglio 2001.

— La legge 21 giugno 1986, n. 317, recante: «Procedura d'informazione nel settore delle norme e regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione in attuazione della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998, modificata dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 luglio 1998», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 2 luglio 1986.

— Il decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427, recante: «Modifiche ed integrazioni alla legge 21 giugno 1986, n. 317, concernenti la procedura di informazione nel settore delle norme e regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione, in attuazione delle direttive 98/34/CE e 98/48/CE», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 19 del 24 gennaio 2001.

— L'art. 17, commi 3 e 4 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 12 settembre 1988, così recita:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere.

Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.».

Nota all'art. 1:

— La direttiva 70/220/CEE del Consiglio del 20 marzo 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico con i gas prodotti dai motori ad accensione comandata dei veicoli a motore è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. L 76 del 6 aprile 1970.

Note all'art. 2:

— La direttiva 91/441/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1991, che modifica la direttiva 70/220/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico con le emissioni dei veicoli a motore è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. L 242 del 30 agosto 1991.

— La direttiva 93/59/CEE del Consiglio del 28 giugno 1993 che modifica la direttiva 70/220/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico con le emissioni dei veicoli a motore è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. L 186 del 28 luglio 1993.

— La direttiva 94/12/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 marzo 1994, relativa alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico da emissioni di veicoli a motore e recante modifica della direttiva 70/220/CEE è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. L 100 del 18 aprile 1994.

— La direttiva 96/69/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 ottobre 1996 che modifica la direttiva 70/220/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico con le emissioni dei veicoli a motore è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. L 282 del 1° novembre 1996.

— La direttiva 98/77/CE della Commissione del 2 ottobre 1998 che adegua al progresso tecnico la direttiva 70/220/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative a misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico da emissioni dei veicoli a motore (testo rilevante ai fini del SEE) è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. L 286 del 23 ottobre 1998.

— La direttiva 2003/76/CE della Commissione dell'11 agosto 2003, che modifica la direttiva 70/220/CEE del Consiglio relativa alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico con le emissioni dei veicoli a motore (testo rilevante ai fini del SEE) è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. L 206 del 15 agosto 2003.

— La direttiva 2001/116/CE della Commissione del 20 dicembre 2001, che adegua al progresso tecnico la direttiva 70/156/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (testo rilevante ai fini del SEE) è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. L 18 del 21 gennaio 2002.

Nota all'art. 3:

— Per il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 2 maggio 2001, n. 277, si veda nelle note alle premesse.

Nota all'art. 9:

— Il decreto dirigenziale 25 novembre 1997, recante: «Controllo di conformità ai sensi degli articoli 75 e 77 del nuovo codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 278 del 28 novembre 1997.

08G0064

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 13 febbraio 2008.

Riduzione dell'aliquota di accisa sul gas naturale destinato alla combustione per usi civili consumato nei territori diversi da quelli di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno.

IL VICE MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 26, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, che prevede la sottoposizione ad accisa del gas naturale destinato alla combustione per usi civili con l'applicazione delle aliquote di cui all'allegato I al medesimo testo unico;

Visto l'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26 che, ridetermina, a partire dal 1° gennaio 2008, le aliquote di accisa sul gas naturale destinato alla combustione per usi civili, di cui all'allegato I del predetto testo unico delle accise;

Visto l'art. 2, comma 2, del predetto decreto legislativo n. 26 del 2007, che prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2008, in funzione del completamento progressivo del processo di armonizzazione e di riavvicinamento delle aliquote di accisa applicate al gas naturale nelle diverse zone geografiche del Paese, il Ministro dell'economia e delle finanze proceda, con proprio decreto da adottare entro il mese di febbraio di ogni anno, ad interventi di riduzione delle sole aliquote di accisa di cui al comma 1, lettera *a)*, del medesimo art. 2;

Visto l'art. 2, comma 3, del predetto decreto legislativo n. 26 del 2007, che autorizza, per i predetti interventi di riduzione la spesa di 98.000.000 di euro per l'anno 2008;

Visti i propri decreti 25 marzo 2002, 13 gennaio 2003, 12 febbraio 2004, 22 marzo 2006 e 23 febbraio 2007, pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 2 aprile 2002, n. 22 del 28 gennaio 2003, n. 46 del 25 febbraio 2004, n. 107 del 10 maggio 2006 e n. 66 del 20 marzo 2007, con i quali, sono state rispettivamente fissate per l'anno 2002, per l'anno 2003, per l'anno 2004, per l'anno 2006 e per l'anno 2007 le aliquote di accisa sul gas naturale per usi civili da applicare nei territori diversi da quelli di cui all'art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 2006, con l'unita delega di funzioni, registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 2006 - Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 7, foglio n. 397, concernente l'attribuzione all'on. prof. Vincenzo Visco del titolo di Vice Ministro presso il Ministero dell'economia e delle finanze;

Ritenuto, in relazione al valore che hanno assunto le aliquote di accisa sul gas a partire dal 1° gennaio 2008 ai sensi del nuovo sistema di tassazione del gas naturale contenuto nell'art. 2 del predetto decreto legislativo n. 26 del 2007 di procedere, nei territori diversi da quelli di cui all'art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, alla riduzione delle aliquote di accisa sul gas naturale impiegato per usi civili;

Decreta:

Art. 1.

1. A decorrere dal 1º gennaio 2008 e fino al 31 dicembre 2008, le aliquote di accisa per il gas naturale per combustione per usi civili consumato nei territori diversi da quelli di cui all'art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, di cui all'allegato I annesso al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono determinate nelle seguenti misure:

a) per consumi fino a 120 metri cubi annui: euro 0,038 per metro cubo;

b) per consumi superiori a 120 metri cubi annui e fino a 480 metri cubi annui: euro 0,171 per metro cubo;

c) per consumi superiori a 480 metri cubi annui e fino a 1560 metri cubi annui: euro 0,166 per metro cubo;

d) per consumi superiori a 1560 metri cubi annui: euro 0,183 per metro cubo.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 febbraio 2008

Il Vice Ministro: VISCO

Registrato alla Corte dei conti l'11 marzo 2008
Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 260

08A01903

DECRETO 3 marzo 2008.

Modalità, termini ed effetti dell'applicazione dell'imposta sostitutiva, prevista dal comma 48 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per il recupero a tassazione delle deduzioni extracontabili dal reddito d'impresa e dal valore della produzione effettuate fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007.

IL VICE MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 1, comma 48, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante opzione per l'applicazione di un'imposta sostitutiva sulle eccedenze dedotte ai sensi dell'art. 109, comma 4, lettera *b)*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel testo previgente le modifiche apportate dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008);

Visto il terzo periodo del citato comma 48 dell'art. 1 della legge finanziaria 2008, che demanda al Ministro dell'economia e delle finanze il compito di definire, con decreto di natura non regolamentare, le modalità, i termini e gli effetti dell'esercizio dell'opzione per l'applicazione dell'imposta sostituiva;

Visto il comma 51 dell'art. 1 della legge finanziaria 2008, recante disposizioni per il recupero a tassazione ordinaria in sei quote costanti delle suddette eccedenze ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive;

Visto il comma 34, settimo e ottavo periodo, del citato art. 1, della stessa legge finanziaria 2008, recanti disposizioni per il recupero a tassazione in via ordinaria delle suddette eccedenze ai fini dell'imposta sul reddito e disposizioni per l'assoggettamento a imposta sostituiva dell'uno per cento delle riserve in sospensione d'imposta ad esse correlate;

Visto il testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni IRPEF e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali;

Visti gli articoli 2 e 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti l'istituzione del Ministero dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 107, che disciplina l'organizzazione del Dipartimento per le politiche fiscali;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 2006, con l'unita delega di funzioni, registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 2006 - Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 7, foglio n. 397, concernente l'attribuzione all'on. prof. Vincenzo Visco del titolo di Vice Ministro presso il Ministero dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

Applicazione dell'imposta sostitutiva

1. Le differenze tra il valore civile e il valore fiscale dei beni e degli altri elementi indicati nel quadro EC della dichiarazione dei redditi, originate dalle deduzioni extracontabili effettuate fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007, possono essere recuperate a tassazione, con conseguente riallineamento dei valori fiscali ai maggiori valori civili, mediante assoggettamento all'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive, prevista dall'art. 1, comma 48, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008).

2. L'opzione per la disciplina dell'imposta sostitutiva può essere esercitata anche in relazione a singole classi di beni e altri elementi corrispondenti ai righi di ciascuna sezione del suddetto quadro EC. L'assoggetta-

mento a imposta sostitutiva riguarda comunque, per ciascun rigo oggetto di riallineamento, l'intero ammontare delle differenze tra i relativi valori civili e fiscali risultanti dalla dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007 o l'intero ammontare delle differenze residue risultanti dalle dichiarazioni dei redditi dei successivi periodi. Tuttavia, i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali, di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, possono non assoggettare ad imposta sostitutiva le differenze di valore attinenti ai marchi, incluse nel rigo del suddetto quadro relativo ai beni immateriali (rigo EC4).

3. In deroga al precedente comma, se l'applicazione dell'imposta sostitutiva riguarda i beni materiali e immateriali indicati nella sezione I del quadro EC e gli stessi sono ceduti nel corso dello stesso periodo d'imposta di esercizio dell'opzione, anteriormente al versamento della prima rata dovuta, le differenze tra valori civili e fiscali relativi ai beni ceduti sono escluse dalla base imponibile dell'imposta sostitutiva. Con riguardo all'avviamento, tale disposizione si applica in caso di cessione dell'azienda.

4. L'opzione per la disciplina dell'imposta sostitutiva si esercita effettuando il versamento della prima delle tre rate obbligatorie entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sul reddito, relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007 o, in caso di opzione successiva, entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sul reddito relativa al periodo d'imposta di riferimento per l'individuazione delle differenze residue oggetto di riallineamento.

5. L'imposta sostitutiva si applica con l'aliquota del 12 per cento sulla parte delle differenze di valore complessivamente ricomprese nel limite di 5 milioni di euro; con l'aliquota del 14 per cento sulla parte che eccede 5 milioni e fino a 10 milioni di euro e con l'aliquota del 16 per cento sulla parte superiore a 10 milioni di euro. Nel caso in cui l'opzione per l'imposta sostitutiva sia esercitata dal contribuente in più periodi d'imposta in relazione a classi distinte di beni e altri elementi, ai fini della determinazione delle aliquote progressive applicabili, assumono rilevanza anche le differenze di valori precedentemente assoggettate a imposta sostitutiva.

Art. 2.

Effetti dell'applicazione dell'imposta sostitutiva

1. Il riallineamento dei valori civili e fiscali conseguente all'applicazione dell'imposta sostitutiva produce effetti a partire dall'inizio del periodo d'imposta nel corso del quale, ai sensi dell'art. 1, comma 4, si considera effettuata l'opzione per la disciplina. A partire dalla stessa data, opera l'eliminazione del corrispondente vincolo di disponibilità gravante sulle riserve in sospensione d'imposta.

2. Nel caso in cui l'applicazione dell'imposta sostitutiva abbia ad oggetto le differenze di valore riguardanti i beni materiali e immateriali indicati nella sezione I del quadro EC e gli stessi siano realizzati in data anteriore all'inizio del quarto periodo d'imposta, successivo a quello di esercizio dell'opzione, il costo fiscale di detti beni è ridotto delle differenze di valore assoggettate a imposta sostitutiva e dell'eventuale maggiore ammortamento dedotto. L'imposta sostitutiva relativa ai beni oggetto di anticipato realizzo è scomputata dall'imposta sui redditi ai sensi degli articoli 22 o 79 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3. L'opzione per l'imposta sostitutiva comporta la disapplicazione, in relazione alle differenze di valore ad essa assoggettate, delle disposizioni di cui al comma 51, secondo periodo, dell'art. 1 della legge finanziaria 2008, concernenti il recupero a tassazione in quote costanti delle medesime differenze agli effetti dell'IRAP e il corrispondente svincolo delle riserve in sospensione d'imposta. Nel caso in cui l'opzione per l'imposta sostitutiva sia esercitata dopo il primo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, la parte delle quote costanti già recuperate a tassazione ai fini dell'IRAP, in correlazione alle medesime differenze di valori assoggettate a imposta sostitutiva, costituisce componente negativo del valore della produzione deducibile, agli effetti dell'IRAP relativa al periodo d'imposta di esercizio dell'opzione.

4. Nel caso in cui il contribuente si avvalga della facoltà prevista dal comma 34, ottavo periodo, dell'art. 1, della legge finanziaria 2008, assoggettando in tutto o in parte le riserve e gli utili gravati dal vincolo di disponibilità all'imposta sostitutiva dell'uno per cento ivi prevista, la successiva applicazione dell'imposta sostitutiva sulle differenze di valori non comporta comunque la restituzione della suddetta imposta dell'uno per cento.

Art. 3.

Versamento e disciplina dell'imposta sostitutiva

1. L'imposta sostitutiva deve essere versata obbligatoriamente in tre rate annuali, la prima, pari al 30 per cento, entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta con riferimento al quale è stata esercitata l'opzione; la seconda, pari al 40 per cento, e la terza, pari al 30 per cento, entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai due periodi d'imposta successivi; sulla seconda e sulla terza rata sono dovuti gli interessi nella misura del 2,5 per cento annuali.

2. Si applicano le norme in materia di liquidazione, accertamento, riscossione, contenzioso e sanzioni previste ai fini delle imposte sui redditi.

Roma, 3 marzo 2008

Il Vice Ministro: VISCO

Registrato alla Corte dei conti il 7 marzo 2008
Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Economia e finanze, foglio n. 246

08A01884

DECRETO 10 marzo 2008.

Aggiornamento dei coefficienti per la determinazione del valore dei fabbricati di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, agli effetti dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) dovuta per l'anno 2008.

IL CAPO DIPARTIMENTO
PER LE POLITICHE FISCALI

Visto l'art. 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, concernente i criteri di determinazione del valore, agli effetti dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), dei fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 107, che disciplina l'organizzazione del Dipartimento per le politiche fiscali;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Considerato che occorre aggiornare i coefficienti indicati nel citato art. 5, comma 3, ai fini dell'applicazione dell'ICI dovuta per l'anno 2008;

Tenuto conto dei dati risultanti all'ISTAT sull'andamento del costo di costruzione di un capannone;

Decreta:

Art. 1.

Aggiornamento dei coefficienti per i fabbricati a valore contabile

1. Agli effetti dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) dovuta per l'anno 2008, per la determinazione del valore dei fabbricati di cui all'art. 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, i coefficienti di aggiornamento sono stabiliti nelle seguenti misure:

per l'anno 2008 = 1,04; per l'anno 2007 = 1,07; per l'anno 2006 = 1,10;

per l'anno 2005 = 1,13; per l'anno 2004 = 1,20; per l'anno 2003 = 1,24;

per l'anno 2002 = 1,28; per l'anno 2001 = 1,31; per l'anno 2000 = 1,36;

per l'anno 1999 = 1,38; per l'anno 1998 = 1,40; per l'anno 1997 = 1,44;

per l'anno 1996 = 1,48; per l'anno 1995 = 1,53; per l'anno 1994 = 1,57;

per l'anno 1993 = 1,61; per l'anno 1992 = 1,62; per l'anno 1991 = 1,65;

per l'anno 1990 = 1,73; per l'anno 1989 = 1,81; per l'anno 1988 = 1,89;

per l'anno 1987 = 2,05; per l'anno 1986 = 2,20; per l'anno 1985 = 2,36;

per l'anno 1984 = 2,52; per l'anno 1983 = 2,68;

per l'anno 1982 e anni precedenti = 2,83.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 marzo 2008

Il capo del dipartimento: CAROTTI

08A01854

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 4 febbraio 2008.

Non iscrizione delle sostanze attive diidrogenosolfato di monocarbammide e dimetipin nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, e revoca dei prodotti fitosanitari contenenti dette sostanze attive.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E DELLA NUTRIZIONE

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare l'art. 4, paragrafo 1, lettera *a)* e l'art. 6, paragrafo 1;

Visti i regolamenti della Commissione 451/2000/CE e 1490/2002/CE che stabiliscono le modalità dettagliate per l'attuazione della seconda fase e della terza fase del programma di lavoro di cui all'art. 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE;

Vista la decisione della Commissione 2007/553/CE del 2 agosto 2007 relativa alla non iscrizione delle sostanze attive diidrogenosolfato di monocarbammide e dimetipin nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE;

Considerato che i notificanti delle sostanze attive diidrogenosolfato di monocarbammide e dimetipin hanno informato la Commissione che non intendevano più sostenere la presentazione degli studi necessari per consentire all'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (AESA) di completare la valutazione di tali sostanze attive ai fini della loro iscrizione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE;

Considerato che in attuazione della decisione della Commissione 2007/553/CE, gli Stati membri non possono più concedere o rinnovare le autorizzazioni per prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza attiva a decorrere dalla data di adozione della citata decisione;

Considerato che in Italia non risultano attualmente registrati prodotti fitosanitari contenenti le citate sostanze attive;

Considerato che tale decisione di non inclusione delle sostanze attive diidrogenosolfato di monocarbammide e dimetipin, non pregiudica la presentazione, conformemente a quanto previsto dall'art. 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE di una successiva richiesta d'iscrizione delle citate sostanze attive nell'allegato I della direttiva medesima;

Ritenuto di dover attuare la suddetta decisione comunitaria che prevede in questo caso, non avendo prodotti fitosanitari registrati, che non possono essere concesse registrazioni per prodotti fitosanitari a base delle sostanze attive diidrogenosolfato di monocarbammide e dimetipin;

Decreta:

Art. 1.

1. Le sostanze attive diidrogenosolfato di monocarbammide e dimetipin non sono iscritte nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 che ha recepito la direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991.

Il presente decreto dirigenziale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 febbraio 2008

Il direttore generale: BORRELLO

08A01819

DECRETO 8 febbraio 2008.

Non iscrizione della sostanza attiva benfuracarb nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, e revoca dei prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza attiva.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E DELLA NUTRIZIONE

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva n. 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare l'art. 4, paragrafo 1, lettera *a)* e l'art. 6, paragrafo 1;

Visti i regolamenti della Commissione 451/2000/CE e 703/2001/CE che stabiliscono le modalità dettagliate per l'attuazione della seconda fase del programma di lavoro di cui all'art. 8, paragrafo 2, della direttiva n. 91/414/CEE;

Vista la decisione della Commissione 2007/615/CE del 20 settembre 2007 relativa alla non iscrizione della sostanza attiva benfuracarb nell'allegato I della direttiva n. 91/414/CEE;

Visto che nel corso della valutazione effettuata su tale sostanza attiva dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare sono emerse preoccupazioni, riguardanti principalmente la formazione del metabolita carbofuran, a sua volta autorizzato come principio attivo contenuto nei prodotti fitosanitari, il quale è considerevolmente più tossico del composto precursore;

Considerato che detto metabolita, è stato già revocato con decreto dirigenziale 7 novembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 274 del 24 novembre 2007 in attuazione della decisione della Commissione 2007/416/CE;

Considerato che dalle conclusioni della valutazione della sostanza attiva benfuracarb è emerso che, nelle condizioni d'impiego proposte, la sostanza attiva non soddisfa, in generale le condizioni previste all'art. 5, paragrafo 1, lettere *a)* e *b)*, della direttiva n. 91/414/CEE;

Considerato che in attuazione della decisione della Commissione 2007/615/CE, gli Stati membri non possono più concedere o rinnovare le autorizzazioni per prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza attiva a decorrere dalla data di adozione della citata decisione;

Considerato che la decisione della Commissione 2007/615/CE di non inclusione della sostanza attiva benfuracarb, non pregiudica, conformemente a quanto previsto dall'art. 6, paragrafo 2, della direttiva n. 91/414/CEE, una successiva richiesta d'iscrizione della citata sostanza attiva nell'allegato I della direttiva medesima;

Ritenuto di dover attuare la suddetta decisione comunitaria revocando i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva benfuracarb autorizzata in Italia;

Considerato che, per l'eliminazione, l'immagazzinamento, la commercializzazione l'impiego delle giacenze esistenti di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva benfuracarb deve essere concesso un periodo non superiore a dodici mesi a decorrere dalla data di revoca dei suddetti prodotti fitosanitari;

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 relativo alle sanzioni previste per chi immette in commercio e per chi pone in vendita prodotti fitosanitari non autorizzati e le successive norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio;

Decreta:

Art. 1.

1. La sostanza attiva benfuracarb non è iscritta nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 che ha recepito la direttiva n. 91/414/CEE del 15 luglio 1991.

Art. 2.

1. Non possono essere rinnovate le autorizzazioni esistenti per prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva benfuracarb in conformità alle disposizioni dell'art. 2, lettera *b)*, della decisione 2007/615/CE della Commissione.

2. Le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti benfuracarb, elencati nell'allegato al presente decreto, sono revocate a decorrere dal 20 marzo 2008.

Art. 3.

1. La vendita e l'utilizzo delle giacenze esistenti di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva benfuracarb, revocati ai sensi dell'art. 2, comma 2, del presente decreto, deve avvenire entro e non oltre il 20 marzo 2009.

2. I titolari delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza attiva sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari medesimi dell'avvenuta revoca e del rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative scorte.

Il presente decreto dirigenziale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 febbraio 2008

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

PRODOTTI FITOSANITARI REVOCATI A BASE DELLA SOSTANZA ATTIVA BENFURACARB

Impresa	Nome prodotto	Numero di registrazione	Data di registrazione
Agroqualità S.r.l.	Umostart Geo Super	6651	18/03/1986
Chemia S.p.a.	Benfox	13305	16/10/2006
Chemia S.p.a.	Benfur	12743	20/06/2005
Erregi S.r.l.	Drater	11627	11/03/2003
Erregi S.r.l.	Geostart	11385	25/06/2002
Europhyto Technology Serving Agricolture S.r.l.	Benacarb GR	12016	16/02/2004
Isagro S.p.a.	Furacon 5G	6942	27/01/1987
Oxon Italia S.p.a.	Geofit	10716	15/02/2001
Sepran S.a.s.	Geotox GR	12153	21/06/2004
Sipcam S.p.a.	Agrofor	10923	15/05/2001
Sipcam S.p.a.	Oncol 5G Sipcam	6929	14/01/1987
Verde Vivo S.r.l.	Furacon 5G Fiori	6661	8/04/1986

08A01822

DECRETO 14 febbraio 2008.

Non iscrizione della sostanza attiva trifluralin nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, e revoca dei prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza attiva.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E DELLA NUTRIZIONE

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva n. 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare l'art. 4, paragrafo 1, lettera *a)* e l'art. 6, paragrafo 1;

Visti i regolamenti della Commissione 451/2000/CE e 703/2001/CE che stabiliscono le modalità dettagliate per l'attuazione della seconda fase del programma di lavoro di cui all'art. 8, paragrafo 2, della direttiva n. 91/414/CEE;

Vista la decisione della Commissione 2007/629/CE del 20 settembre 2007 relativa alla non iscrizione della sostanza attiva trifluralin nell'allegato I della direttiva n. 91/414/CEE;

Visto che nel corso della valutazione effettuata su tale sostanza attiva dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare sono emerse preoccupazioni riguardanti principalmente la tossicità per gli organismi acquatici e l'elevato potenziale di accumulo nel terreno;

Considerato che dalle conclusioni di detta valutazione è emerso che dette preoccupazioni rimanevano irrisolte e che, pertanto i prodotti fitosanitari contenenti trifluralin, nelle condizioni d'impiego proposte, non soddisfano, in generale le condizioni previste all'art. 4, paragrafo 1, lettere *a)* e *b)*, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Considerato che in attuazione della decisione della Commissione 2007/629/CE, gli Stati membri non possono più concedere o rinnovare le autorizzazioni per prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza attiva a decorrere dalla data di adozione della citata decisione, né usufruire delle deroghe previste dall'art. 8, paragrafo 1, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Ritenuto di dover attuare la suddetta decisione comunitaria revocando i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva autorizzata in Italia;

Considerato che la presente decisione non pregiudica la presentazione, conformemente a quanto previsto dall'art. 6, paragrafo 2, della direttiva una successiva richiesta d'iscrizione della sostanza attiva trifluralin nell'allegato I della direttiva medesima;

Considerato che, per la vendita e l'utilizzazione delle giacenze esistenti di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva trifluralin, deve essere concesso un periodo non superiore a dodici mesi a decorrere dalla data di revoca dei suddetti prodotti fitosanitari;

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 relativo alle sanzioni previste per chi immette in commercio e per chi pone in vendita prodotti fitosanitari non autorizzati e le successive norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio;

Decreta:

Art. 1.

1. La sostanza attiva trifluralin non è iscritta nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 che ha recepito la direttiva n. 91/414/CEE del 15 luglio 1991.

Art. 2.

1. Non possono essere rinnovate le autorizzazioni esistenti per prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva trifluralin in conformità alle disposizioni dell'art. 2, lettera *b)*, della decisione 2007/629/CE della Commissione.

2. Le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti trifluralin, elencati nell'allegato al presente decreto, sono revocate a decorrere dal 20 marzo 2008.

Art. 3.

1. La vendita e l'utilizzazione delle giacenze esistenti di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva trifluralindi revocati ai sensi dell'art. 2, comma 2, del presente decreto, deve avvenire entro e non oltre il 20 marzo 2009.

2. I titolari delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza attiva sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari medesimi dell'avvenuta revoca e del rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative scorte.

Il presente decreto dirigenziale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 febbraio 2008

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

PRODOTTI FITOSANITARI REVOCATI A BASE DELLA SOSTANZA ATTIVA TRIFLURALIN

Impresa	Nome prodotto	Numero di registrazione	Data di registrazione
Agan Chemical Manufacturers Ltd.	Ralin	10535	22/06/2000
Agan Chemical Manufacturers Ltd.	Triflurex	7588	25/10/1988
Agan Chemical Manufacturers Ltd.	Triflurex ME	9313	01/09/1997
Agan Chemical Manufacturers Ltd.	Tritolurex	9365	25/09/1997
Agrichimica S.r.l.	Diserbas	6315	10/04/1985
Cerexagri Italia S.r.l.	Pennflur	4412	13/07/1981
Chemia S.p.a.	Trif	3667	19/06/1980
Cifo S.p.a.	Trifluzerb	13408	01/12/2006
Diachem S.p.a.	Flurene S.E.	4526	02/11/1981
Dow Agrosciences Italia S.r.l.	Axit GR	12740	02/09/2005
Dow Agrosciences Italia S.r.l.	Gallery T-DG	12577	21/03/2005
Dow Agrosciences Italia S.r.l.	Premiere T-DG	12739	02/09/2005
Dow Agrosciences Italia S.r.l.	Treflan E.C.	907	22/08/1972
Feinchemie Schwebda Gmbh	Rally	8078	16/06/1992
I.PI.CI. S.p.a.	Ipifluor	5531	12/01/1984
I.R.C.A. Service S.p.a.	Trifluralin 43,2 CS	10937	17/05/2001
Isagro Italia S.r.l.	Bracket Duo	11968	27/01/2004
Isagro Italia S.r.l.	Trifluralin Caffaro N	6857	11/11/1986
Isagro S.p.a.	Digermin	12502	12/05/2005
Isagro S.p.a.	Linarol	4386	25/05/1981
Makhteshim Agan Italia S.r.l.	Triflagan	12213	09/11/2005
Makhteshim Agan Italia S.r.l.	Trisar Combi EC	4753	10/05/1982
Nufarm Italia S.r.l.	Pegaso	4982	25/10/1982
Prato Longhi di F. Longhi	Novaprati Vivai	7228	26/11/1987
Sariaf Gowan S.p.a.	Trilin	6740	19/06/1986
Sariaf Gowan S.p.a.	Trilin 480	13023	01/03/2006
Scam S.p.a.	Alba T	7836	20/06/1989
Scam S.p.a.	Fluweed	4393	25/05/1981
Sepran S.a.s.	Cartago	10482	03/05/2000
Siapa S.r.l.	Siagran Duo SC	8220	16/03/1993
Siapa S.r.l.	Trifluralin N 46 Siapa	8270	04/05/1993
Sipcam S.p.a.	Triplen Granulare	1105	04/12/1972
Sipcam S.p.a.	Triplen Micro	10443	12/04/2000
Sipcam S.p.a.	Triplen NT	1107	04/12/1972
Siplast S.p.a.	Siplast Rootguard	11539	16/01/2003
Sivam S.p.a.	Malertox Trialin	3161	29/06/1979
Syngenta Crop Protection S.p.a.	Ortiflan	4302	01/04/1981
Terranalisi S.r.l.	Trifluran	6549	29/10/1985

08A01823

DECRETO 5 marzo 2008.

Non iscrizione della sostanza attiva 1,3-dicloropropene nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, e revoca dei prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza attiva.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva n. 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare l'art. 4, paragrafo 1, lettera *a)* e l'art. 6, paragrafo 1;

Visti i regolamenti della Commissione 451/2000/CE e 703/2001/CE che stabiliscono le modalità dettagliate per l'attuazione della seconda fase del programma di lavoro di cui all'art. 8, paragrafo 2, della direttiva n. 91/414/CEE;

Vista la decisione della Commissione 2007/619/CE del 20 settembre 2007 relativa alla non iscrizione della sostanza attiva 1,3-dicloropropene nell'allegato I della direttiva n. 91/414/CEE;

Considerato che dalle conclusioni della valutazione effettuata dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare sono emersi alcuni motivi di preoccupazione che rimanevano irrisolti, visto anche la mancanza di alcuni dati, e che, pertanto i prodotti fitosanitari contenenti 1,3-dicloropropene per gli impieghi proposti, non soddisfano, in generale le condizioni previste all'art. 4, paragrafo 1, lettere *a)* e *b)*, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Considerato che l'utilizzo dell'1,3-dicloropropene rappresenta una valida alternativa del bromuro di metile per il trattamento di disinfestazione dei terreni agricoli destinati alla produzione ortofloricola;

Considerato che il bromuro di metile è sottoposto a rigide limitazioni di utilizzo a norma del protocollo di Montreal, relativo alle sostanze lesive per la fascia di ozono stratosferico, ratificato dall'Italia il 16 dicembre 1988;

Considerato pertanto che la possibilità di utilizzo dei prodotti fitosanitari a base di 1,3-dicloropropene è fondamentale ai fini del conseguimento degli obiettivi stabiliti dal protocollo di Montreal e che il ritiro dell'1,3-dicloropropene potrebbe determinare, come conseguenza, un prolungamento del periodo di utilizzo del bromuro di metile;

Considerato che la Commissione europea, potrebbe decidere di prorogare, per ulteriori diciotto mesi, il periodo di moratoria dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva 1,3-dicloropropene viste tali problematiche ed anche alla luce di nuovi dati sulle sostanze attive che riducono lo strato di ozono;

Visto il verbale della riunione del 14 e 15 maggio 2007 del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali disponibile sul sito pubblico dell'Unione europea (http://ec.europa.eu/food/com mittes/regulatory/SCFCH/phtomarmaceuticals/index _eu.htm), in cui la Commissione conferma che gli Stati membri, possono estendere la fase di produzione, anche al periodo di grazia, al fine di rendere realmente disponibile i prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza attiva;

Considerata la lettera presentata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il 3 ottobre 2007 con la quale chiedeva di attivare una graduale dismissione dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva 1,3-dicloropropene al fine di attuare gli obiettivi stabiliti dal protocollo di Montreal;

Visto il parere espresso dalla Commissione consultiva per prodotti fitosanitari nella riunione del 16 ottobre 2007 che approva la possibilità di estendere la fase di produzione, dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva 1,3-dicloropropene, anche al periodo di grazia;

Considerato che i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva 1,3-dicloropropene, in base alle disposizioni del decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65 relativo alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi sono stati principalmente classificati come tossici e pericolosi per l'ambiente;

Considerato, in particolare, che i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva 1,3-dicloropropene, classificati come molto tossici, tossici o nocivi, possono essere acquistati ed utilizzati solo da personale opportunamente formato, così come previsto dagli articoli 25 e 26 del decreto del Presidente della Repubblica del 23 aprile 2001;

Considerato che tutte le indicazioni di rischio e le opportune misure di attenuazione di tali rischi, sono riportate nelle etichette dei prodotti fitosanitari;

Considerato che la decisione della Commissione 2007/619/CE di non inclusione della sostanza attiva 1,3-dicloropropene non pregiudica, conformemente a quanto previsto dall'art. 6, paragrafo 2, della direttiva n. 91/414/CEE, una successiva richiesta d'iscrizione della citata sostanza attiva nell'allegato I della direttiva medesima;

Ritenuto di dover attuare la suddetta decisione comunitaria revocando i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva 1,3-dicloropropene autorizzata in Italia;

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 relativo alle sanzioni previste per chi immette in commercio e per chi pone in vendita prodotti fitosanitari non autorizzati e le successive norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio;

Decreta:

Art. 1.

1. La sostanza attiva 1,3-dicloropropene non è iscritta nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 che ha recepito la direttiva n. 91/414/CEE del 15 luglio 1991.

Art. 2.

1. Non possono essere rinnovate le autorizzazioni esistenti per prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva 1,3-dicloropropene in conformità alle disposizioni dell'art. 2, lettera *b)*, della decisione 2007/619/CE della Commissione.

2. Le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti 1,3-dicloropropene, elencati nell'allegato al presente decreto, sono revocate a decorrere dal 20 marzo 2008.

Art. 3.

1. La produzione e l'immissione in commercio da parte dei produttori dei prodotti fitosanitari, contenenti la sostanza attiva 1,3-dicloropropene, revocati ai sensi dell'art. 2, comma 2, del presente decreto è concessa fino al 20 dicembre 2008;

2. La vendita e l'utilizzo delle giacenze esistenti di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva 1,3-dicloropropene, revocati ai sensi dell'art. 2, comma 2, del presente decreto, è concessa fino al 20 marzo 2009.

3. I titolari delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza attiva sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari medesimi dell'avvenuta revoca e del rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative scorte.

Il presente decreto dirigenziale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 marzo 2008

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

PRODOTTI FITOSANITARI REVOCATI A BASE DELLA SOSTANZA 1,3-DICLOROPROPENE

Impresa	Nome prodotto	Numero di registrazione	Data di registrazione
Anguicid	Sipcam S.p.a.	005314	15/04/1983
Condorsis	Dow Agrosciences Italia S.r.l.	011434	16/09/2002
Condorsis	Dow Agrosciences Italia S.r.l.	011604	20/02/2003
DD-Soil Fumigant	Kanesho Soil Treatment Sprl/Bvba	004310	01/04/1981
Didifum	Chemia S.p.a.	004978	15/10/1982
Digeo 97	Geofin S.r.l.	011607	20/02/2003
Geoclean Kst.	Certis Europe B.V.	012775	30/03/2006
Guicidan	Sipcam S.p.a.	000065	22/07/1971
Nemarex	Chemtura Italy S.r.l.	011639	14/03/2003
Nematox	Siapa S.r.l.	005289	11/04/1983
Nematox III.	Siapa S.r.l.	005535	15/11/1983
Plantone	Plant Chem S.r.l.	012287	03/01/2006
Telone	Dow Agrosciences Italia S.r.l.	004297	18/05/1981
Telone 97	Dow Agrosciences Italia S.r.l.	006149	11/12/1984
Telone EC	Dow Agrosciences Italia S.r.l.	011094	21/12/2001

08A01824

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 3 marzo 2008.

Sostituzione di un componente della Commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro di Piacenza.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI PIACENZA

Visto l'art. 410 del codice di procedura civile;

Visto il decreto n. 33/98 del 30 luglio 1998, con cui veniva nominato componente supplente il dott. Giulio Cesare Grassini in seno alla Commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro di Piacenza, in rappresentanza dei datori di lavoro;

Viste le dimissioni presentate dal dott. Giulio Cesare Grassini, in data 20 febbraio 2008;

Vista la nota con la quale la Confindustria di Piacenza, in data 21 febbraio 2008, ha designato quale proprio rappresentante in seno alla predetta commissione, il dott. Paolo Astorri;

Ritenuta la necessità di dover provvedere a tale sostituzione;

Decreta:

Il dott. Paolo Astorri, nato a Piacenza il 18 luglio 1969, è nominato componente supplente in seno alla Commissione provinciale testo unico conciliazione per le controversie individuali di lavoro, in rappresentanza dei datori di lavoro, in sostituzione del dott. Giulio Cesare Grassini, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Piacenza, 3 marzo 2008

Il direttore provinciale: FILOSA

08A01853

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 28 dicembre 2007.

Nuovo regime delle esenzioni tariffarie di rotta e di terminale ai sensi dell'articolo 9 del regolamento comunitario n. 1794 della Commissione europea del 6 dicembre 2006.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

E CON

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto il Codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, come successivamente modificato e integrato con i decreti legislativi 9 maggio 2005, n. 96 e 15 marzo 2006, n. 151 ed, in particolare, gli articoli 744, 746 e 748;

Vista la legge 11 luglio 1977, n. 411, e successive modificazioni, recante «Istituzione di una tassa per l'utilizzazione delle installazioni e del servizio di assistenza alla navigazione aerea in rotta»;

Visto il decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 1989, n. 160, come successivamente modificato, recante «Disposizioni urgenti in materia di trasporti e di concessioni marittime»;

Vista la legge 20 dicembre 1995, n. 575, recante «Adesione della Repubblica italiana alla convenzione internazionale di cooperazione per la sicurezza della navigazione aerea (Eurocontrol), firmata a Bruxelles il 13 dicembre 1960, e atti internazionali successivi»;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 novembre 2000, recante «Disciplina del trasporto aereo di Stato e per ragioni umanitarie», nonché la connessa direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 21 settembre 2007, recante «Disciplina del trasporto aereo di Stato»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 febbraio 2006, recante «Attuazione dell'art. 746, comma 4, del codice della navigazione»;

Visto il Regolamento (CE) n. 1794/2006 della Commissione del 6 dicembre 2006, con il quale è stato istituito un «sistema di tariffazione comune per i servizi di navigazione aerea» ed, in particolare, l'art. 9, commi 1, 2 e 3, concernenti, rispettivamente, l'elenco delle fattispecie di esenzione obbligatoria dal pagamento delle tariffe di rotta, l'elenco delle fattispecie di esenzione facoltativa dal pagamento delle tariffe di rotta, nonché la previsione della possibilità di esonero dal pagamento delle tariffe di terminale per le fattispecie di cui ai menzionati commi 1 e 2;

Considerato che la Repubblica italiana, fruendo della facoltà concessa dall'art. 18, comma 2, del citato Regolamento (CE) n. 1794/2006, ha informato la Commissione europea sul rinvio dell'applicazione del Regolamento medesimo alla data del 1° gennaio 2008;

Ritenuta la necessità di procedere, sia per le tariffe di rotta sia per le tariffe di terminale, ad una complessiva ricognizione della serie di esenzioni, obbligatorie e facoltative, dal pagamento di tali tariffe, esenzioni da applicarsi da parte della Repubblica italiana, in adesione al disposto dell'art. 9, rispettivamente, commi 1, 2 e 3, del predetto Regolamento (CE) n. 1794/2006;

Decreta:

Art. 1.

Esenzioni obbligatorie

A decorrere dalla data del 1° gennaio 2008 sono esonerate dal pagamento delle tariffe di rotta e dal pagamento delle tariffe di terminale, in adesione al disposto dell'art. 9, comma 1 e comma 3, del Regolamento (CE) n. 1794/2006, le seguenti tipologie di volo:

a) voli effettuati da aeromobili il cui peso massimo al decollo autorizzato è inferiore a due tonnellate metriche;

b) voli effettuati esclusivamente per trasportare, in missione ufficiale, i Monarchi regnanti e i loro familiari diretti, i Capi di Stato, i Capi e i Ministri dei Governi in carica. In tutti i casi tale situazione è debitamente comprovata dall'indicatore di stato nel piano di volo;

c) voli di ricerca e soccorso, debitamente autorizzati dall'organismo competente, quando sono effettuati con aeromobili di proprietà dello Stato, appartenenti ai soggetti istituzionali all'uopo deputati, ivi compresi i voli effettuati dalla componente aerea del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e del Dipartimento della protezione civile.

Art. 2.

Esenzioni facoltative

A decorrere dalla data del 1° gennaio 2008 sono esonerate dal pagamento delle tariffe di rotta e dal pagamento delle tariffe di terminale, in adesione al disposto dell'art. 9, comma 2 e comma 3, del Regolamento (CE) n. 1794/2006, le seguenti tipologie di volo:

a) voli militari, effettuati dagli aeromobili militari di proprietà dello Stato, appartenenti alle Forze Armate italiane (Esercito Italiano, Marina Militare, ivi compreso il Corpo delle Capitanerie di Porto-Guardia Costiera, Aeronautica Militare, Arma dei Carabinieri);

b) voli militari, effettuati da aeromobili militari di proprietà di Stati esteri, a condizione della sussistenza di un regime di reciprocità, o in ottemperanza a specifici accordi e protocolli internazionali;

c) voli di addestramento, effettuati esclusivamente al fine del conseguimento di una licenza o di un'abilitazione nel caso del personale navigante di condotta come debitamente comprovato dall'indicatore di stato nel piano di volo. I voli devono essere effettuati esclusivamente all'interno dello spazio aereo della Repubblica italiana. I voli non devono servire al trasporto di passeggeri o merci, né per il posizionamento o il trasporto dell'aeromobile;

d) voli effettuati esclusivamente al fine di verificare o collaudare apparecchiature utilizzate o che sono utilizzate come aiuti al suolo per la navigazione aerea, ad esclusione dei voli di posizionamento effettuati dagli aeromobili interessati (c.d. «voli per radiomisure»);

e) voli che terminano presso l'aeroporto dal quale l'aeromobile è decollato e durante i quali non è stato effettuato alcun atterraggio intermedio (c.d. «voli circolari»);

f) voli effettuati dai servizi doganali e di polizia della Repubblica italiana, con aeromobili di proprietà dello Stato, appartenenti alle Forze di polizia dello Stato (Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Corpo della Guardia di Finanza, Corpo Forestale dello Stato), se tali voli non sono qualificati come voli militari, ai sensi della lettera *a)* del presente articolo;

g) voli umanitari, effettuati con aeromobili di proprietà dello Stato, specificatamente individuati e autorizzati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio per i voli di Stato, di Governo e umanitari.

Art. 3.

Esclusioni sanzioni

In relazione alle tipologie di volo di cui all'art. 1, lettere *b)* e *c)* e di cui all'art. 2, lettere *a)*, *b)*, *f)*, *g)*, del presente decreto, sono esclusi dal beneficio dell'esenzione tariffaria, sia per i canoni di rotta sia per i canoni di terminale, i relativi voli effettuati, per conto dello Stato, con aeromobili, di proprietà di soggetti privati esercenti il trasporto aereo, appositamente noleggiati secondo specifiche convenzioni commerciali, il cui corrispettivo di noleggio include necessariamente anche l'ammontare delle tariffe di rotta e delle tariffe di terminale.

Art. 4.

Disposizioni finanziarie

Al fine del rispetto dei limiti degli stanziamenti di bilancio, ENAV provvede ad inoltrare alle amministrazioni fruitrici dei servizi oggetto delle esenzioni di cui agli articoli 1 e 2, nonché al Ministero dei trasporti ed al Ministero dell'economia e delle finanze, con cadenza trimestrale, l'indicazione del corrispettivo correlato all'erogazione dei servizi resi in regime di non remunerazione dei costi indicando, altresì, il numero dei voli e delle unità di servizio erogate.

I costi derivanti dalle esenzioni tariffarie, disposte con il presente decreto ed indicate nel contratto di servizio tra le amministrazioni dello Stato competenti ed ENAV, dovranno essere contenute nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Roma, 28 dicembre 2007

Il Ministro dei trasporti
BIANCHI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOA SCHIOPPA

Il Ministro della difesa
PARISI

Registrato alla Corte dei conti il 27 febbraio 2008
Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 142

08A01852

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 29 febbraio 2008.

Revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale alla società «C.A.A.F. Comitato Lombardo L.N.C.M. S.r.l.», in Milano.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

In base alle attribuzioni conferite dalle norme di seguito riportate;

Dispone

la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale alle imprese, rilasciata alla società «C.A.A.F. Comitato Lombardo L.N.C.M. S.r.l.» — legalmente rappresentata dal dott. Vedani Dario (codice fiscale VDNDRA60L01E314G) — iscritta al n. 29 dell'albo Caf Imprese, con decreto ministeriale del 30 aprile 1994; ed avente sede legale in via Palmanova n. 22, Milano, codice fiscale e partita I.V.A. 11096740151.

La predetta società, di conseguenza, non può ulteriormente utilizzare le parole «CAF» e «Centro di Assistenza Fiscale» ai sensi dell'art. 9, comma 3, del decreto 31 maggio 1999, n. 164.

Motivazioni:

Il presente atto dispone la revoca dell'autorizzazione sopra indicata, a seguito della nota datata 18 dicembre 2007, prot. n. 100150, con cui la società C.A.A.F. Comitato Lombardo L.N.C.M. S.r.l. conferma l'avvenuta messa in liquidazione volontaria, decisa con assemblea straordinaria tenutasi in data 21 novembre 2007.

Attribuzioni del Direttore regionale:

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 66; art. 71, comma 3);

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (art. 16 statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 4, lett. *c*);

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7).

Riferimenti normativi e dispositivi dell'atto:

decreto ministeriale n. 164 del 31 maggio 1999;

decreto legislativo n. 241 del 9 luglio 1997.

Milano, 29 febbraio 2008

Il direttore regionale: MICELI

08A01787

AGENZIA DEL TERRITORIO

DECRETO 7 marzo 2008.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dei servizi di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Bari.

IL DIRETTORE REGIONALE DELLA PUGLIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, con cui a decorrere dal 1º gennaio 2001 è stata attivata l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1 del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio, approvato il 5 dicembre 2000, con il quale è stato disposto che «tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente poste in essere nel Dipartimento del territorio manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto il Regolamento di attuazione dell'Agenzia del territorio diramato in data 30 novembre 2000, il quale all'art. 4 prevede l'istituzione in ogni regione delle Direzioni regionali dell'Agenzia del territorio;

Vista la disposizione organizzativa n. 24 prot. n. 17500/03 del 26 febbraio 2003 con la quale il Direttore dell'Agenzia ha reso operative a far data 1º marzo 2003 le già individuate Direzioni regionali, trasferendo ai Direttori regionali tutti i poteri e le deleghe già attribuiti ai cessati Direttori compartimentali;

Visto il decreto-legge 21 ottobre 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visti gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, come modificati dall'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Viste le note dell'Ufficio provinciale di Bari prot. n. 1745 del 24 gennaio 2008 e prot. n. 4800 del 29 febbraio 2008 con le quali il Direttore del summenzionato ufficio ha comunicato che, a causa della migrazione in ambiente web della attività di pubblicità immobiliare, i relativi servizi al Pubblico e quelli telematici sono stati interrotti nei giorni 27 e 28 febbraio 2008;

Accertato che il mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Bari - Servizi di pubblicità immobiliare - è dipeso da evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'ufficio;

Sentito l'Ufficio del Garante del contribuente della regione Puglia, che in data 4 marzo 2008 con nota prot. n. 254/08 ha confermato la suddetta circostanza;

Decreta:

È accertato il periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Bari - Servizi di pubblicità immobiliare - nei giorni 27 e 28 febbraio 2008.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bari, 7 marzo 2008

Il direttore regionale: GERBINO

08A01913

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 11 marzo 2008.

Regolamento concernente la disciplina dell'esercizio congiunto dei rami vita e danni di cui agli articoli 11 e 348 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private. (Regolamento n. 17).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni e integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, recante l'attuazione della direttiva 91/674/CEE in materia di conti annuali e consolidati delle imprese di assicurazione;

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni e integrazioni, recante il codice delle assicurazioni private;

ADOTTA

il seguente regolamento:

CAPO I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Art. 1.

Fonti normative

1. Il presente regolamento è adottato ai sensi degli articoli 5, comma 2, 11, comma 3, e 348, commi 2 e 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:

a) «decreto»: il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private;

b) «gestione danni»: l'attività assicurativa nei rami danni di cui all'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

c) «gestione vita»: l'attività assicurativa nei rami vita di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

d) «impresa multiramo»:

1) l'impresa con sede legale nel territorio della Repubblica italiana che, in deroga all'art. 11, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, esercita congiuntamente l'assicurazione nei rami vita e danni, di cui all'art. 2, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 in quanto a ciò autorizzata alla data del 15 marzo 1979 o che esercita congiuntamente l'assicurazione nei rami vita e nei soli rami danni infortuni e malattia;

2) la sede secondaria di impresa di assicurazione con sede legale in uno Stato terzo autorizzata all'esercizio congiunto dell'assicurazione nei rami vita, di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e nei rami danni infortuni e malattia, di cui all'art. 2, comma 3, del medesimo decreto;

e) «organo amministrativo»: il consiglio di amministrazione ovvero, per le società che abbiano adottato il sistema di cui all'art. 2409-*octies* del codice civile, il consiglio di gestione ovvero, per le sedi secondarie, l'organo sociale corrispondente.

Art. 3.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina gli adempimenti connessi all'esercizio congiunto dei rami vita e danni da parte delle imprese multiramo.

Art. 4.

Principio di separazione

1. Le imprese multiramo tengono distinti i singoli elementi patrimoniali dell'attivo, del passivo e del patrimonio netto relativi alla gestione vita e alla gestione danni in modo che risulti possibile determinare, sulla base delle linee guida contenute nella delibera di cui al comma 4 e della relazione di cui al comma 6, l'appartenenza di ognuno di essi a ciascuna gestione.

2. Le imprese multiramo attribuiscono alla gestione vita e alla gestione danni i costi, i ricavi e gli elementi dell'attivo, del passivo e del patrimonio netto in relazione ai fatti di natura economica o patrimoniale che interessano ciascuna gestione.

3. Le imprese multiramo adottano procedure e sistemi amministrativi e informatici idonei a garantire la separazione delle gestioni.

4. Le modalità di separazione delle gestioni vita e danni sono oggetto di una specifica delibera adottata dall'organo amministrativo. La delibera riporta almeno i seguenti elementi:

a) le linee guida per l'assegnazione degli elementi patrimoniali a ciascuna gestione;

b) le linee guida per le procedure di contabilizzazione, specificando le modalità di utilizzo dei conti transitori analitici e dei conti specifici di una gestione per rilevare fatti economici che interessano entrambe le gestioni;

c) i criteri per la ripartizione dei costi e dei ricavi comuni alle due gestioni. Tali criteri riflettono la misura in cui ciascuna gestione concorre a determinare le diverse tipologie di costo o di ricavo comune;

d) i criteri di utilizzo e di regolazione del conto di collegamento, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 9.

5. Le imprese multiramo trasmettono all'ISVAP la delibera adottata ai sensi del comma 4 e le eventuali successive modifiche entro trenta giorni dalla relativa adozione.

6. Le imprese multiramo predispongono una relazione, sottoscritta dal rappresentante legale dell'impresa, da allegare al bilancio di esercizio che riporti:

a) i parametri e le modalità di calcolo adottati per ciascuna tipologia di costo o di ricavo, ai fini della ripartizione dei costi e dei ricavi comuni alle due gestioni, sulla base dei criteri fissati nella delibera di cui al comma 4, lettera *c)*;

b) le modalità operative di utilizzo e di regolazione del conto di collegamento, sulla base dei criteri fissati nella delibera di cui al comma 4, lettera *d)*.

CAPO II

DISPOSIZIONI STATUTARIE DELLE IMPRESE MULTIRAMO CON SEDE IN ITALIA

Art. 5.

Informazioni da riportare nello statuto

1. Le imprese multiramo con sede legale nella Repubblica italiana indicano nello statuto l'importo relativo ai seguenti elementi di patrimonio netto, distintamente attribuito alla gestione vita e alla gestione danni:

a) il capitale sociale o il fondo di garanzia, per le mutue di assicurazione;

b) la riserva da sovrapprezzo di emissione;

c) le riserve di rivalutazione;

d) la riserva legale;

e) le riserve statutarie;

f) le riserve per azioni proprie e della controllante;

g) le altre riserve;

h) utili e perdite portati a nuovo.

2. La delibera di approvazione del bilancio di esercizio indica la destinazione delle variazioni di patrimonio netto agli elementi patrimoniali di cui al comma 1 relativi a ciascuna gestione vita e danni.

3. In occasione della variazione degli elementi di patrimonio netto di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*, l'impresa aggiorna i relativi importi indicati nello statuto. L'aumento di capitale conseguente all'esercizio dei diritti di opzione riconosciuti a seguito dell'emissione di nuove azioni o di obbligazioni convertibili, è ripartito proporzionalmente all'incidenza di ciascuna gestione con riferimento alla voce di cui al comma 1, lettera *a)*. Qualora l'impresa intenda adottare diversi criteri, ne dà adeguata illustrazione e motivazione nella delibera che approva il piano di emissione.

4. L'impresa, entro un mese dall'approvazione del bilancio di esercizio, aggiorna nello statuto l'ammontare di tutti gli elementi di patrimonio netto nel caso in cui la somma delle variazioni degli elementi di cui al comma 1, lettere da *c)* ad *h)*, riferiti ad una delle due gestioni ecceda per più del 10% l'ammontare degli elementi, relativi alla medesima gestione, indicati nell'ultimo statuto approvato.

5. In occasione di ogni modifica statutaria e, comunque ogni tre anni, l'impresa aggiorna tutti gli elementi patrimoniali, di cui al comma 1, indicati nello statuto.

Capo III

CONTABILITÀ DELLE IMPRESE MULTIRAMO

Art. 6.

Conti transitori analitici

1. È consentito alle imprese multiramo utilizzare conti transitori analitici riferiti all'intera gestione aziendale, nei quali rilevare le operazioni che si verificano nel corso dell'esercizio e che si riferiscono ai ricavi e ai costi relativi ad entrambe le gestioni.

2. Le imprese multiramo danno evidenza, mediante appositi conti, delle componenti reddituali delle due gestioni anche relative al conto non tecnico.

Art. 7.

Costi e ricavi direttamente imputabili a ciascuna gestione

1. Le imprese multiramo, entro un mese dall'eventuale annotazione delle operazioni indivise nei conti transitori analitici di cui all'art. 6 o nei conti specifici di una gestione, imputano in contabilità generale alla gestione cui si riferiscono le voci relative ai premi, ai pagamenti per sinistri, alle spese di acquisizione, agli oneri e proventi finanziari, ai costi del personale dedicato e, in genere, ai costi e ricavi direttamente imputabili.

Art. 8.

Costi e ricavi comuni alle due gestioni

1. Alla chiusura del primo semestre e dell'esercizio, i costi e i ricavi comuni presenti nei conti transitori analitici o nei conti specifici di una gestione sono ripartiti e imputati alle voci di spese, di proventi e di oneri previsti rispettivamente per la gestione vita e per la gestione danni.

2. Le imprese multiramo imputano i costi e i ricavi comuni secondo i criteri di ripartizione definiti nella delibera di cui all'art. 4, comma 4 e le modalità operative definite nella relazione di cui all'art. 4, comma 6.

Art. 9.

Conto di collegamento

1. Il conto di collegamento accoglie, in via temporanea, la contropartita dell'attribuzione alla gestione di pertinenza delle poste economiche o patrimoniali per le quali, nel rispetto delle linee guida e dei criteri fissati nella delibera di cui all'art. 4, comma 4 e le modalità operative definite nella relazione di cui all'art. 4, comma 6, non sia stato possibile, per loro natura, effettuare l'attribuzione in via immediata.

2. Il conto di collegamento ha carattere residuale e il relativo saldo è contenuto entro limiti trascurabili. In ogni caso, al termine di ciascun mese il saldo del conto di collegamento non può essere superiore al 20% dell'eccedenza del margine di solvibilità disponibile rispetto al margine di solvibilità richiesto per la gestione creditrice, riferita all'ultimo bilancio approvato e valutata tenendo conto dell'eventuale assorbimento già derivante da altri impegni, in base a disposizioni dell'ISVAP.

3. Le imprese multiramo procedono alla regolazione del saldo delle singole operazioni iscritte nel conto di collegamento in ciascun trimestre entro un mese dalla chiusura del trimestre stesso, attribuendo alla gestione creditrice investimenti o disponibilità liquide dell'altra gestione.

Capo IV

MARGINE DI SOLVIBILITÀ DISPONIBILE DELLE IMPRESE MULTIRAMO

Art. 10.

Attribuzione di elementi costitutivi del margine di solvibilità disponibile delle imprese multiramo

1. Le imprese multiramo attribuiscono gli elementi costitutivi del margine di solvibilità disponibile secondo i criteri di cui all'art. 4, commi 1 e 2, e le disposizioni del Titolo III, capo IV, del decreto.

2. Ai sensi degli articoli 348, comma 3, e 222, comma 5, del decreto, le imprese multiramo possono, previa autorizzazione dell'ISVAP, trasferire elementi costitutivi del margine di solvibilità disponibile da una gestione all'altra, nei limiti dell'eccedenza del margine di solvibilità disponibile rispetto al margine di solvibilità richiesto, valutata tenendo conto dell'eventuale assorbimento già derivante da altri impegni, in base a disposizioni dell'ISVAP. Ai relativi procedimenti di autorizzazione si applicano le disposizioni del regolamento ISVAP n. 2 del 9 maggio 2006.

3. Non è consentito il trasferimento degli elementi immateriali e degli elementi di cui all'art. 44, commi 4 e 5, del decreto.

4. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 2, le imprese multiramo presentano all'ISVAP un'istanza corredata dalla seguente documentazione:

a) nel caso di trasferimento degli elementi costitutivi del patrimonio netto, copia della delibera dell'assemblea straordinaria e dello statuto;

b) nel caso di trasferimento di altri elementi costitutivi, copia della delibera assunta dagli organi societari dell'impresa in base ai poteri previsti nello statuto o alle competenze delegate;

c) situazioni patrimoniali relative alle gestioni vita e danni, ante e post trasferimento, redatte con riferimento alla data di valutazione;

d) prospetti dimostrativi del margine di solvibilità relativi alle gestioni vita e danni, ante e post trasferimento, redatti con riferimento alla data di valutazione;

e) prospetti dimostrativi previsionali del margine di solvibilità relativi alle gestioni vita e danni, redatti con riferimento alla data di bilancio successiva;

f) l'elenco analitico degli investimenti o l'ammontare delle disponibilità liquide, da trasferire in misura pari agli elementi costitutivi del margine di solvibilità disponibile eccedenti che si intende utilizzare per l'altra gestione, con indicazione del valore di iscrizione in contabilità e del valore corrente alla data di valutazione. Detti investimenti non devono essere vincolati a specifici impegni contrattuali;

g) qualora si intenda trasferire attivi utilizzati a copertura delle riserve tecniche, prospetti delle attività a copertura delle riserve tecniche delle gestioni vita e danni, ante e post trasferimento, redatti con riferimento alla data di valutazione.

5. La data di valutazione dell'operazione non può essere anteriore di oltre centoventi giorni alla data della delibera di cui al comma 4, lettere *a)* o *b)*. La data di valutazione può riferirsi al termine dell'esercizio se il relativo bilancio è stato chiuso non oltre sei mesi prima della predetta delibera.

6. L'ISVAP, verificata la qualità degli attivi trasferiti e l'insussistenza di effetti negativi sulla solvibilità di una gestione o di pregiudizio agli interessi degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative rispettivamente vita e danni, si pronuncia nel termine di quarantacinque giorni dalla data di avvio del procedimento; il termine è sospeso nel caso in cui l'ISVAP formuli rilievi ovvero richieda ulteriori informazioni e riprende a decorrere dalla data del completo riscontro da parte dell'impresa.

Art. 11.

Trasferimento di elementi patrimoniali dell'attivo e del passivo delle imprese multiramo

1. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 9, comma 3, è consentito il trasferimento da una gestione all'altra di elementi patrimoniali dell'attivo e del passivo ai fini della regolazione del conto di collegamento.

2. Qualora non consegua alla regolazione del conto di collegamento, il trasferimento è consentito solo in via eccezionale e previa delibera dell'organo amministrativo, che illustri le motivazioni dell'operazione.

3. Il trasferimento di cui ai commi 1 e 2 può avere ad oggetto esclusivamente elementi patrimoniali dell'attivo e del passivo diversi da quelli connaturati a ciascuna gestione o vincolati a specifici impegni contrattuali e non deve comportare effetti negativi sulla solvibilità di una gestione o pregiudizio agli interessi degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative rispettivamente vita e danni.

4. I trasferimenti di elementi patrimoniali dell'attivo e del passivo effettuati ai sensi del comma 2 sono comunicati all'ISVAP entro un mese dalla fine di ciascun trimestre solare, allegando l'elenco analitico degli elementi trasferiti con l'indicazione della data del trasferimento, del valore contabile e del valore corrente alla data del trasferimento e, qualora l'elemento sia posto a copertura delle riserve tecniche, della classe di attività della gestione di provenienza e di quella di destinazione. Alla comunicazione sono allegate le delibere adottate ai sensi del comma 2.

CAPO V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 12.

Abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il punto 3. Proventi, oneri e spese delle Avvertenze generali e il primo capoverso della sezione III Conto Non Tecnico relativi al paragrafo 3.2. Conto Economico del provvedimento ISVAP del 1° dicembre 1997, n. 735.

Art. 13.

Pubblicazione

1. Il presente Regolamento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino e sul sito Internet dell'ISVAP.

Art. 14.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Le imprese multiramo si adeguano alle disposizioni di cui all'art. 4, comma 4, entro il 30 giugno 2008. La relazione di cui all'art. 4, comma 6, è inviata a partire dal bilancio 2008.

3. Le imprese multiramo si adeguano alle disposizioni di cui all'art. 5 in occasione della prima assemblea straordinaria successiva all'entrata in vigore del presente regolamento e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2008. I criteri di ripartizione degli aumenti di capitale conseguenti all'esercizio dei diritti di opzione di cui all'art. 5, comma 3, si applicano agli aumenti di capitale deliberati successivamente all'entrata in vigore del regolamento.

4. Le imprese multiramo si adeguano alle disposizioni di cui agli articoli 7, 8 e 9 a partire dal 1º ottobre 2008.

Roma, 11 marzo 2008

Il presidente: GIANNINI

08A01914

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 20 febbraio 2008.

Nuovi termini di attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 della delibera n. 418/07/CONS «Disposizioni in materia di trasparenza della bolletta telefonica, sbarramento selettivo di chiamata e tutela dell'utenza» ed ulteriori norme a tutela dell'utenza. (Deliberazione n. 97/08/CONS).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella sua riunione di Consiglio del 20 febbraio 2008;

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante «Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità»;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;

Vista la delibera 660/06/CONS di avvio del procedimento «Trasparenza della bolletta telefonica, blocco selettivo di chiamata e tutela dell'utenza», di cui si è data comunicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 298 del 23 dicembre 2006;

Vista la delibera 418/07/CONS recante «Disposizioni in materia di trasparenza della bolletta telefonica, sbarramento selettivo di chiamata e tutela dell'utenza», pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 169 del 16 agosto 2007;

Vista l'ordinanza resa dal T.A.R. Lazio in data 13 dicembre 2007 su ricorso n. 9879/2007 proposto da Telecom Italia S.p.A., che ha sospeso l'art. 7, comma 1, seconda alinea dell'allegato A alla delibera 418/07/CONS, che prevedeva il termine «entro il quale gli operatori della telefonia sono tenuti ad adeguare le proprie procedure e ad approntare gli strumenti per l'attuazione pratica» delle disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 dell'allegato stesso;

Considerato che nella predetta ordinanza il T.A.R. Lazio ha così motivato «tale termine appare incongruo soprattutto ove si consideri che il *dies a quo* è coinciso con il periodo estivo; Ritenuto pertanto di sospendere l'art. 7, comma 1, seconda alinea fino a quanto l'Agcom non assegna un termine obiettivamente adeguato all'assolvimento degli adempimenti previsti dai citati articoli 2, 3, 4 e 5, tenuto peraltro in considerazione il termine che già la ricorrente ha avuto per intraprendere le predette operazioni tecniche».

Rilevata pertanto la necessità di assegnare agli operatori un nuovo termine entro cui dovranno assolvere gli adempimenti predetti;

Auditi in data 24 gennaio 2008 gli operatori partecipanti al procedimento avviato con la delibera 660/06/CONS e le associazioni rappresentative dei consumatori;

Considerata la necessità manifestata dalle associazioni di prevedere termini brevi per l'attuazione delle predette disposizioni e soprattutto di effettuare un intervento ulteriore e risolutivo nello stesso settore, al fine di contrastare in maniera definitiva le conseguenze pregiudizievoli per l'utenza derivanti dall'uso improprio di specifiche numerazioni telefoniche costose o di non ordinaria utilizzazione;

Considerata inoltre la necessità, segnalata dagli operatori, di stabilire i nuovi termini per l'attuazione delle predette disposizioni tenendo conto della diversa complessità delle operazioni tecniche che gli stessi sono tenuti a compiere per l'assolvimento dei singoli adempimenti di cui ai citati articoli 2, 3, 4 e 5;

Visto il tempo trascorso dalla pubblicazione della delibera 418/07/CONS, durante il quale tutti gli operatori hanno avuto la possibilità di intraprendere le predette operazioni tecniche, in un termine che ad oggi è già divenuto sensibilmente più lungo di quello originariamente previsto;

Ritenuto pertanto congruo il termine del 31 marzo 2008 per la definitiva attuazione di tutti gli adempimenti previsti dalle citate disposizioni, ad eccezione di quelli previsti dall'art. 3, comma 1, e dall'art. 5, comma 3, per i quali, tenuto conto della maggiore complessità delle operazioni tecniche da compiere, è congruo il diverso termine del 30 giugno 2008;

Ravvisata conseguentemente l'opportunità di stabilire gli indicati termini diversi per l'attuazione dei due gruppi di adempimenti individuati;

Ravvisata inoltre la necessità e l'urgenza, conformemente a quanto richiesto dalla maggioranza delle associazioni rappresentative dei consumatori, di un ulteriore intervento di prevenzione e di controllo della

spesa, da mettere a disposizione dell'utenza residenziale, per la realizzazione di un significativo livello di tutela dei consumatori nel settore: tanto tenendo conto della richiesta di un intervento risolutivo formulata dalle associazioni di consumatori dopo la pubblicazione della delibera 418/07/CONS, e alla luce del recente ulteriore aumento dei fenomeni collegati all'uso improprio di talune numerazioni a sovrapprezzo, anche internazionali e satellitari, e dei casi di denuncia e contenzioso da essi derivanti, che stanno determinando un forte allarme sociale e notevoli disagi o ritardi presso tutte le camere conciliative del settore Corecom, Camere di commercio, camere di conciliazione paritetica;

Considerato che nel quadro delineato si impone l'introduzione della previsione che, in applicazione di un meccanismo di silenzio-assenso, disponga l'attivazione sulle utenze fisse, a partire dal 30 giugno 2008 e in maniera automatica, dello sbarramento selettivo delle chiamate in uscita previsto dall'art. 1, comma 1, lettera *n)* dell'allegato A alla delibera n. 418/07/CONS, per coloro che non abbiano manifestato entro il 31 maggio 2008 alcuna volontà riguardo alla disponibilità delle opzioni di sbarramento selettivo delle chiamate in uscita di cui al medesimo allegato;

Ritenuto quindi, per tutto quanto precede, di dover prevedere che gli operatori della telefonia informino con ogni adeguato mezzo i propri utenti: *a)* della disponibilità, dal 31 marzo 2008, dello sbarramento selettivo di chiamata di cui alla delibera 418/07/CONS, avvisandoli, anche mediante appositi messaggi in fonia, sia della possibilità di scegliere tra le diverse opzioni previste, sia di rinunciare del tutto allo sbarramento; *b)* del fatto che, in applicazione di un meccanismo di silenzio-assenso, a quanti non abbiano manifestato alcuna volontà al riguardo entro il 31 maggio 2008, sarà comunque attivato, a partire dal 30 giugno 2008 e in maniera automatica, lo sbarramento selettivo delle chiamate in uscita di cui all'art. 1, comma 1, lettera *n)*, dell'allegato A alla delibera n. 418/07/CONS per le utenze fisse;

Udita la relazione dei commissari Gianluigi Magri e Roberto Napoli, relatori ai sensi dell'art. 29 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

Art. 1.

1. Gli operatori della telefonia sono tenuti ad adeguare le proprie procedure e ad approntare gli strumenti per l'attuazione pratica delle disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 dell'allegato A alla delibera n. 418/07/CONS entro il termine del 31 marzo 2008, con eccezione di quanto previsto dall'art. 3, comma 1, e dall'art. 5, comma 3, per cui è stabilito il diverso termine del 30 giugno 2008.

Art. 2.

1. Gli operatori della telefonia fissa informano i propri abbonati e utenti con ogni adeguato mezzo, ivi inclusa la documentazione di fatturazione e appositi messaggi in fonia:

a) della disponibilità, dal 31 marzo 2008, dello sbarramento selettivo di chiamata di cui alla delibera 418/07/CONS e della possibilità di scegliere tra le diverse opzioni previste o di rinunciare allo sbarramento;

b) del fatto che agli abbonati che non hanno per espresso manifestato alcuna scelta diversa al riguardo entro il 31 maggio 2008, sarà comunque attivato, a partire dal 30 giugno 2008 e in maniera automatica, lo sbarramento selettivo di cui al comma 2.

2. Gli operatori della telefonia fissa attivano, in maniera automatica, agli abbonati che entro il 31 maggio 2008 non abbiano comunicato alcuna scelta o rinuncia ai sensi del comma 1, lo sbarramento selettivo delle chiamate in uscita di cui all'art. 1, comma 1, lettera *n)*, dell'allegato A alla delibera n. 418/07/CONS con decorrenza dal 30 giugno 2008.

3. Le modalità di attivazione delle diverse opzioni di sbarramento selettivo di cui al comma 1 debbono essere tali da assicurarne l'immediata efficacia verso tutte le numerazioni comprese nei panieri previsti dalla delibera 418/07/CONS senza necessità di ulteriori operazioni da parte dell'utente.

4. Nel caso dell'opzione dello sbarramento selettivo di chiamata di cui all'art. 1, comma 1, lettera *m)*, dell'allegato A alla delibera n. 418/07/CONS, le eventuali modalità che gli operatori della telefonia mettono a disposizione dell'utenza per disinserire autonomamente dal paniere una o più numerazioni debbono essere facilmente comprensibili ed attuabili.

5. Le misure disposte dai commi precedenti con riferimento a tutte le numerazioni comprese nei panieri previsti dalla delibera 418/07/CONS devono essere automaticamente adeguate dagli operatori alle future modifiche di quei panieri.

6. L'utenza che fruisca in maniera automatica dello sbarramento selettivo delle chiamate in uscita secondo quanto previsto dal comma 2, ha la facoltà di chiedere in ogni tempo l'attivazione in sua vece dello sbarramento selettivo delle chiamate in uscita in una delle opzioni di cui alle lettere *l)* ed *m)* dell'art. 1, comma 1, dell'allegato A alla delibera 418/07/CONS. In tal caso l'operatore è tenuto a fornire al richiedente il PIN nel più breve tempo possibile, nel rispetto delle procedure previste dall'art. 2, comma 5, della delibera 418/07/CONS.

La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sul sito web e nel Bollettino ufficiale dell'Autorità.

Roma, 20 febbraio 2008

Il presidente: CALABRO

I commissari relatori: MAGRI-NAPOLI

08A01880

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Presentazione di lettere credenziali

«Giovedì 28 febbraio 2008 il Signor Presidente della Repubblica ha ricevuto al Palazzo del Quirinale, gli Ambasciatori non residenti S.E. Sione Ngongo Kioa, Ambasciatore del Regno di Tonga (residente a Londra) e S. E. Signora Panduleni-Kaino Shingenge, Ambasciatore della Repubblica di Namibia (residente a Parigi), i quali Gli hanno presentato le lettere credenziali che li accreditano presso il Capo dello Stato».

08A01827

Cambio della denominazione dell'Ambasciata in Podgorica (Repubblica del Montenegro)

(Omissis).

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Decreta:

Art. 1.

La rappresentanza diplomatica con rango d'Ambasciata in Podgorica (Repubblica del Montenegro) viene denominata Ambasciata d'Italia in Podgorica (Montenegro).

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 dicembre 2007

Il Ministro degli affari esteri: D'ALEMA

08A01770

Limitazione di funzioni del titolare del Consolato di Santa Cruz de Tenerife (Spagna)

(Omissis).

IL DIRETTORE GENERALE PER LE RISORSE UMANE E L'ORGANIZZAZIONE

Decreta:

Il signor Silvio Pelizzolo, Console onorario in Santa Cruz de Tenerife (Spagna), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, con decorrenza dal 25 maggio 2008 esercita le funzioni consolari limitatamente a:

1. ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Madrid degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi e di aeromobili nazionali o stranieri;

2. ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Madrid delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e aeromobili;

3. ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Madrid dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

4. emanazione di atti conservativi che non implichino disposizioni dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo (con l'obbligo di informarne tempestivamente il Consolato generale d'Italia in Madrid);

5. Rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di residenza all'estero, i certificati di cittadinanza e i certificati di stato civile), vidimazioni e legalizzazioni;

6. autentiche di firme su atti amministrativi nei casi previsti dalla legge;

7. ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Madrid della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini italiani che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio Consolare Onorario;

8. rinnovo dei passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio Consolare Onorario, dopo aver interpellato, caso per caso, il Consolato generale d'Italia in Madrid;

9. rilascio di documenti di viaggio validi per il solo rientro in Italia e per i Paesi in transito, a cittadini italiani, dopo aver interpellato, caso per caso, il Consolato generale d'italia in Madrid;

10. ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in Madrid delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Uffico Consolare Onorario;

11. ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'italia in Madrid, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

12. Compiti sussidiari di assistenza agli iscritti di leva e di istruzione delle pratiche in materia di servizio militare, ferma restando la competenza per qualsiasi tipo di decisione al Consolato generale d'Italia in Madrid;

13. Notifica di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'Ufficio onorario, dando comunicazione dell'esito degli stessi all'autorità italiana competente e per conoscenza al Consolato generale d'Italia in Madrid;

14. effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

15. tenuta dello schedario dei cittadini e quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 marzo 2008

Il direttore generale per le risorse umane e l'organizzazione
SANFELICE DI MONTEFORTE

08A01771

MINISTERO DELLA SALUTE

Comunicato relativo al decreto n. 70 del 5 dicembre 2007, di annullamento dell'estratto del decreto n. 21 del 14 maggio 2007.

Nell'estratto del provvedimento citato in epigrafe pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 15 del 18 gennaio 2008 a pagina 41.

Laddove è scritto:

Diluente Nobilis Maiek THV fla. 50 ml, A.I.C. n. 102492016;

Creslar rimp. Sottocutaneo + sol. iniet. 5 dosi, A.I.C. n. 100166026;

Heparzoovitflac. 500 ml, A.I.C. n. 100134016;

Kanacffl-Zooflac. 100 ml, A.I.C. n. 102082017;

Leggasi:

Diluente Nobilis Marek THV fla. 50 ml, A.I.C. n. 102492016;

Crestar imp. Sottocutaneo + sol. iniet. 5 dosi, A.I.C. n. 100166026;

Heparzoovit flac. 500 ml, A.I.C. n. 100134016;

Kanacill-Zoo flac. 100 ml, A.I.C. n. 102082017.

08A01925

Comunicato relativo al decreto n. 65 del 29 novembre 2007, concernente il medicinale per uso veterinario «Galastop iniettabile».

Nell'estratto del provvedimento citato in epigrafe pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 301 del 29 dicembre 2007 a pagina 58.

Laddove è scritto:

Principi attivi: Cabergolina 15 μ;

Leggasi:

Principi attivi: Cabergolina 15 μg.

08A01926

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini relativo alla richiesta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Conselvano».

IL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI, ISTITUITO A NORMA DELL'ART. 17 DELLA LEGGE 10 FEBBRAIO 1992, N. 164.

Esaminata la domanda presentata dalla regione Veneto intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Conselvano»;

Ha espresso, nella riunione del 13 febbraio 2008, presente il funzionario della regione Veneto, parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto direttoriale, il disciplinare di produzione secondo il testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica al disciplinare di produzione dovranno, in regola con le disposizione contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato Nazionale per la Tutela e la Valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche Tipiche dei Vini, via XX Settembre, n. 20 - 00187 Roma - entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ALLEGATO

PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA «CONSELVANO»

Art. 1.

La indicazione geografica tipica «Conselvano», accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.

Art. 2.

La indicazione geografica tipica «Conselvano», è riservata ai seguenti vini:

bianchi, anche nella tipologia frizzante;

rossi, anche nelle tipologie frizzante e novello;

rosati, anche nella tipologia frizzante.

I vini ad indicazione geografica tipica «Conselvano», bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o più vitigni idonei alla coltivazione per la provincia di Padova.

La indicazione geografica tipica «Conselvano» con la specificazione di uno dei seguenti vitigni, o del relativo sinonimo il cui uso in etichetta è consentito dalla vigente normativa comunitaria e nazionale: Chardonnay, I.M. 6.0.13, Malvasia (da Malvasia istriana), Moscato Bianco, Pinot bianco, Pinot grigio, Riesling renano, Riesling italico, Sauvignon, Tai (da Tocaifriulano), Cabernet franc, Cabernet Sauvignon, Marzemino, Merlot, Raboso (da Raboso Piave e/o Raboso Veronese), Refosco dal peduncolo rosso, Carmenère, Syrah, Marzemina bianca, Petit Verdot, Manzoni rosa e Manzoni moscato è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dai corrispondenti vitigni.

Nella preparazione del vino Cabernet possono concorrere, disgiuntamente o congiuntamente, le uve dei vitigni Cabernet franc, Cabernet sauvignon e Carmenère.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni idonei alla coltivazione per la provincia di Padova fino ad un massimo del 15%.

I vini ad indicazione geografica tipica «Conselvano» con la specificazione di uno o due dei vitigni di cui al presente articolo, possono essere prodotti anche nelle tipologie frizzante; i soli vini derivanti da vitigni a bacca rossa possono essere prodotti anche nella tipologia novello.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la indicazione geografica tipica «Conselvano» comprende tutti o in parte i territori dei comuni di:

Agna, Anguillara, Arre, Bagnoli, Bovolenta, Candiana, Carrara San Giorgio, Carrara Santo Stefano, Cartura, Conselve, Monse-

lice, Pernumia, Pozzonovo, San Pietro Viminario, Terrassa Padovana, Tribano, Pontelongo, Battaglia Terme, Stanghella e Boara Pisani, in provincia di Padova.

Tale zona è così delimitata: a sud dal fiume Adige; a nord dal canale Diancolino, dal canale di Cagnola e dal fiume Bacchiglione; a ovest dalla strada statale Adriatica n. 16; a est dalla strada provinciale Frapiero - Bosco.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona.

La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, per i vini ad indicazione geografica tipica «Conselvano» bianco, rosso e rosato, anche con la specificazione del vitigno, non deve essere superiore a tonnellate 25, ad eccezione dei vitigni: Pinot bianco, Pinot grigio, Chardonnay, Incrocio Manzoni 6.0.13, Cabernet franc, Riesling renano, Sauvignon, Carmenère, Marzemina bianca, Petit Verdot e Manzoni moscato, per i quali non deve essere superiore a tonnellate 19 e per Syrah e Manzoni rosa rispettivamente a 15 e 12 tonnellate.

Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Conselvano» seguita o meno dal riferimento al vitigno, devono assicurare ai vini il titolo alcolometrico volumico naturale minimo previsto dalla vigente normativa.

Art. 5.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 75% per tutti i tipi di vino.

Art. 6.

I vini ad indicazione geografica tipica «Conselvano», anche con la specificazione del nome del vitigno, all'atto dell'immissione al consumo devono assicurare i titoli alcolometrici volumici totali minimi previsti dalla vigente normativa.

Art. 7.

Alla indicazione geografica tipica «Conselvano» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

Ai sensi dell'art. 7, punto 5, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, l'indicazione geografica tipica «Conselvano» può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3 ed iscritti negli albi dei vigneti dei vini a denominazione di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.

08A01817

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini relativo alla richiesta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Colli Trevigiani».

IL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI ISTITUITO A NORMA DELL'ART. 17 DELLA LEGGE 10 FEBBRAIO 1992, N. 164.

Esaminata la domanda presentata dalla regione Veneto intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Colli Trevigiani»;

Ha espresso, nella riunione del 13 febbraio 2008, presente il funzionario della regione Veneto, parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto direttoriale, il disciplinare di produzione secondo il testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica al disciplinare di produzione dovranno, in regola con le disposizione contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato Nazionale per la Tutela e la Valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche Tipiche dei Vini, via XX Settembre, n. 20 - 00187 Roma entro sessanta dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ALLEGATO

PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA «COLLI TREVIGIANI»

Art. 1.

La indicazione geografica «Colli Trevigiani», accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.

Art. 2.

La indicazione geografica tipica «Colli Trevigiani» è riservata ai seguenti vini:

bianchi, anche nella tipologia frizzante;

rossi, anche nelle tipologie frizzante e novello;

rosati, anche nella tipologia frizzante.

I vini ad indicazione geografica tipica «Colli Trevigiani» bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o più vitigni idonei alla coltivazione per la provincia di Treviso.

La indicazione geografica tipica «Colli Trevigiani» con la specificazione di tino dei seguenti vitigni, o del relativo sinonimo il cui uso in etichetta è consentito dalla vigente normativa comunitaria e nazionale: Bianchetta trevigiana, I.M. 6 0.13, Malvasia, (da Malvasia istriana), Muller Thurgau, Pinot bianco Pinot grigio Prosecco, Riesling renano Riesling italico, Sauvignon, Traminer, Verdiso, Verduzzo (da Verduzzo friulano e/o Verduzzo trevigiano), Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, I.M. 2.15, Malbech, Marzemino, Merlot, Pinot nero (anche vinificato in bianco), Raboso (da Raboso Piave e/o Raboso Veronese), Refosco dal peduncolo rosso,Wildbacher, Tai (da Tocai friulano), Boschera, Carmenère, Syrah, Marzemina bianca, Rebo, Petit Verdot, Prosecco lungo, Manzoni rosa e Manzoni moscato è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti. nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dai corrispondenti vitigni.

Nella preparazione del vino Cabernet possono concorrere, disgiuntamente o congiuntamente, le uve dei vitigni Cabernet franc, Cabernet sauvignon e Carmenère.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni idonei alla coltivazione per la provincia di Treviso fino ad un massimo del 15%.

I vini ad indicazione geografica tipica «Colli Trevigiani» con la specificazione di uno o due dei vitigni di cui al presente articolo, possono essere prodotti anche nelle tipologie frizzante; i soli vini derivanti da vitigni a bacca rossa possono essere prodotti anche nella tipologia novello.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la indicazione geografica tipica «Colli Trevigiani» comprende l'area collinare del territorio amministrativo della provincia di Treviso come di seguito delimitata: «dalla località Ciano in comune di Crocetta del Montello il limite prosegue verso est lungo la provinciale detta «panoramica del Montello» fino al punto di uscita sulla stessa della trasversale del Montello contraddistinta con il n. 14; dall'incrocio segue una linea retta verticale rispetto alla «panoramica» fino a raggiungere l'orlo del colle che dà sul fiume Piave.

Da questo punto il limite segue in direzione est la parte alta della scarpata del Montello che costeggia il Piave fino alla località detta Case Saccardo in comune di Nervesa della Battaglia, prosegue quindi verso sud-est, lungo il confine tra i comuni di Nervesa e Susegana lungo la litoranea del Piave che passando per l'idrometro conduce all'abitato di Nervesa, da dove piega ad ovest lungo la strada statale n. 248 «Schiavonesca Marosticana» che percorre fino al confine della provincia di Treviso con quella di Vicenza, in prossimità del km 42,500 circa, nel comune di S. Zenone degli Ezzelini. In corrispondenza di tale confine, segue verso nord la strada per Liedolo, supera tale centro abitato in località capitello, piega ad est lungo la strada per Mezzociel. Di qui prosegue lungo la strada per Fonte Alto, da dove piega nord costeggiando la strada per Paderno del Grappa. Superato il paese Paderno del Grappa, il limite segue la rotabile in direzione nord per Possagno del Grappa, toccando Tuna, Rover e giunto in località Fornace piega a nord-ovest per la località Roi di Possagno, da dove, costeggiando il torrentello raggiunge la località Giustinet.

Prosegue, quindi verso est tenendosi a monte della «Pedemontana» del Grappa ad una quota di circa 300 metri e cioè al limite di vegetazione naturale della vite. Il confine passa pertanto sopra il paese di Possagno in corrispondenza del tempio del Canova poco sopra l'abitato di Obledo e di Cavaso del Tomba, mantenendosi ad una distanza media di circa 400 metri a nord della pedemontana del Grappa.

Riavvicinandosi a tale strada, il limite raggiunge la parte alta dell'abitato di Grenigo in comune di Cavaso da dove in linea retta giunge alla località Costa Alta. Da qui, a quota 303, segue dagli inizi la strada che passando nei pressi della colonia Pedemontana porta a sud est sulla pedemontana del Grappa.

Scende quindi per tale strada e ritornando sulla pedemontana del Grappa, il limite costeggia quest'ultima fino al suo punto di intersezione con la statale n. 348 «Feltrina», una volta superato il centro abitato di Pederobba. Segue quindi detta strada fino ad Onigo di Pederobba, in corrispondenza del quale piega ad est seguendo la strada per Covolo, tocca Pieve, Rive costeggia il canale Brentella fino a quota 160 e poi, verso nord-est raggiunge Covolo, lo supera e giunge a Barche, dove raggiunge la quota 146 in prossimità della riva del Piave. Da quota 146 prosegue lungo la strada verso sud fino ad incrociare quella per Crocetta del Montello in prossimità del km 27,800 circa. Lungo tale strada prosegue verso sud e all'altezza della località Fornace piega a sudest per quella che raggiunge Rivasecca, la supera e seguendo sempre verso sud-est la strada che costeggia il canale di Castelviero, raggiunge la località Ciano da dove è iniziata la delimitazione.

Il confine nord prende come punto di partenza località Fornace, prosegue lungo il greto della sinistra del fiume Piave ai confini fino con la provincia di Belluno. Segue detto confine provinciale fino a quota 582 sotto Crocra. Prosegue a est toccando Tomba, C. Spinazzè, C. Trenta e proseguendo in linea retta nella stessa direzione raggiunge i confini con il comune di Valdobbiadene. Scende lungo i medesimi fino a M. Perlo (quota 610) si stacca verso est fino a Casa Simonetto per arrivare al Monte Castello, passando sotto le casere S. Maria, Zoppè, Geronazzo. Dal Monte Castello entra nel borgo Val di Guietta costeggiando a 100 metri a monte la strada che porta a Combai e raggiunge la piazza, di detto paese.

Da qui il confine nord è delimitato da una linea a nord della strada pedemontana corrispondente alla curva di livello di 500 metri. Passa a nord dei comuni di Miane, Follina, Cison di Valmarino, Revine, Vittorio Veneto, fino ad incontrare la strada statale n. 51 di Alemagna in località Savassa.

Quindi riprende a est di detta strada statale, la curva di livello 500 metri passando a nord del comune di Fregona e Sarmede fino ad incontrare il confine con la provincia di Pordenone in località Valbona a quota 608.

Segue a sud detto confine provinciale fino a Torricello in comune di Cordignano.

Da qui attraversa il centro di Cordignano prosegue verso ovest lungo la strada che conduce a Vittorio Veneto fino all'incrocio con la linea di confine con il comune di Colle Umberto in località S. Stefano.

Da qui si dirige a sud, seguendo il confine tra i comuni di Cordignano e Colle Umberto fino a raggiungere la località 4 Strade sulla strada statale n. 13 Pontebbana. Segue quindi verso ovest detta strada statale e passando per il centro storico di Conegliano, arriva a Susegana, passa la strada provinciale della Barca a Colfosco e prosegue lungo la strada Colfosco-Pieve di Soligo fino in località Colombere.

Segue poi la linea di delimitazione attraversando il quartier del Piave, il confine amministrativo del comune di Farra di Soligo fino a raggiungere in località Palù a sud, di Campagnola i confini amministrativi del comune di Vidor.

Segue a sud i medesimi fino al greto della sinistra del fiume Piave. Prosegue ad ovest lungo il medesimo fino alta località Fornace».

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona.

La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore per i vini ad indicazione geografica tipica «Colli Trevigiani», anche con la specificazione del vitigno, a tonnellate 25, ad eccezione dei vitigni: Pinot bianco, Pinot grigio, Pinot nero, Chardonnay, Cabernet franc, Riesling renano, Traminer, Incrocio Manzoni, 6.0.13., Sauvignon, Boschera, Carmenère, Marzemina bianca, Rebo, Petit Verdot e Manzoni moscato, per i quali non deve essere superiore a tonnellate 19 e per Syrah e Manzoni rosa rispettivamente a 15 e 12 tonnellate.

Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Colli Trevigiani» devono assicurare ai vini il titolo alcometrico volumico naturale minimo previsto dalla vigente normativa.

Art. 5.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo non deve essere superiore all'80%, per tutti i tipi di vino.

Art. 6.

I vini ad indicazione geografica tipica «Colli Trevigiani», anche con la specificazione del nome dei vitigno, all'atto dell'immissione al consumo devono assicurare i titoli alcolometrici volumici totali minimi previsti dalla vigente normativa.

Art. 7.

Alla indicazione geografica tipica «Colli Trevigiani» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

Ai sensi dell'art. 7, punto 5, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, l'indicazione geografica tipica «Colli Trevigiani» può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti, coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3, ed iscritti negli albi dei vigneti dei vini a denominazione di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.

08A01821

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

Scioglimento della società cooperativa «Alpi Friuli - Società cooperativa», in Andreis

Con deliberazione n. 546 del 29 febbraio 2008 la giunta regionale ha sciolto d'ufficio, ex art. 2545-*septiedecies* del codice civile, senza nomina di un commissario liquidatore, ai sensi di quanto disposto dal primo comma dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, la cooperativa «Alpi Friuli - Società cooperativa», con sede in Andreis, costituita il 12 luglio 2006 per rogito notaio dott. Gaspare Gerardi di Pordenone.

I creditori o altri interessati possono chiedere la nomina motivata del commissario liquidatore, ai sensi del succitato art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicazione.

08A01856

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Scioglimento della società «Società cooperativa sociale Worker's Service», in Riva del Garda

(Omissis).

Delibera:

1. Di sciogliere, per i motivi in premessa indicati, la «Società cooperativa sociale Worker's Services» con sede in Riva del Garda - via Pilati, 2/A, ai sensi e per gli effetti di cui gli artt. 2545-*septiesdecies* del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore non essendovi rapporti patrimoniali da definire;

2. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, i creditori o altri interessati, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* del presente provvedimento, possono avanzare espressa e motivata domanda di nomina di un commissario liquidatore;

3. Di dare atto che contro il presente provvedimento sono ammessi alternativamente il ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento, da parte di chi vi abbia interesse, entro sessanta giorni dalla piena conoscenza del presente provvedimento, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ovvero il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da parte di chi vi abbia interesse entro centoventi giorni dalla piena conoscenza del presente provvedimento, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 1971 n. 1199;

4. Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige e nella *Gazzetta Ufficiale* e la comunicazione al Registro imprese.

08A01820

UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI TRIESTE

Ripristino del cognome in forma originaria

Su domanda della sig.ra Tamara Raseni, intesa ad ottenere il ripristino del cognome nella forma originaria di «Ražem» è stato revocato, ai sensi della legge n. 114/1991, con decreto prefettizio n. 1.13/2.TSUTG0008714 di data 27 febbraio 2008, limitatamente agli effetti prodotti nei suoi confronti, il decreto n. 11419/5592-29 di data 6 giugno 1935 della Prefettura di Trieste, con il quale il cognome del sig. Silvestro Ražem (e non Razem), nato il 7 dicembre 1903 a Trieste era stato ridotto nella forma italiana di «Ražem».

Per effetto, il cognome della sig.ra Tamara Raseni, nipote di Silvestro, nata il 17 maggio 1973 a Trieste e ivi residente in località Basovizza n. 65 è ripristinato nella forma originaria di «Ražem» come posseduto dal nonno prima dell'emanazione del sopraccitato decreto.

08A01855

AUGUSTA IANNINI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2008-GU1-065) Roma, 2008 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.